



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

Rep. Atti n. 194 /CSR del 14 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101, recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022 ai fini dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato - Regioni - approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota del 17 agosto 2022, protocollo DAR n. 13432, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 settembre 2022, nel corso della quale le Regioni hanno presentato diverse proposte emendative (All.1), sulle quali i Ministeri interessati si sono riservati di esprimersi in seguito ad approfondite valutazioni;

VISTA la nota del 12 settembre 2022, protocollo DAR n. 14542, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto a diramare il documento della Commissione salute, pervenuto in pari data, contenente le proposte emendative al provvedimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTE le note del 13 e del 14 settembre 2022, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso delle controdeduzioni alle proposte emendative formulate dalle Regioni (All.ti 2 e 3), diramate il 14 settembre 2022;

VISTA la nota del 14 settembre 2022 del Ministero della salute in riscontro alle osservazioni regionali soprarichiamate (All. 4);

VISTA la nota del 14 settembre 2022 del Ministero della transazione ecologia e il relativo documento allegato con cui si riscontrano le osservazioni regionali di cui sopra (All. 5);

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica *“ritenute irrinunciabili e prioritarie per le Regioni, relative al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, all'informazione e formazione dei Dirigenti e dei preposti, all'informazione e la formazione dei lavoratori e alle modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 31 luglio 2021, numero 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, numero 101 per le pratiche”*, contenute nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 6);

CONSIDERATO l'assenso espresso al riguardo dal Sottosegretario di Stato alla Salute, sen. Pierpaolo Sileri,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo dell' articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che abroga le Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini




Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

All. A NOTD Regioni

Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni) Va inserito un nuovo punto.	u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quale la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II" u-ter) al punto 120) Le parole "o liquida" sono soppresse	Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM. Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine "pratica" il termine "pratica NORM".
Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni) Va inserito un nuovo punto	1. All'art. 23 comma 5 lettera e) la parola "rifiuti" è sostituita dalla parola "residui". 2. All'art 23 comma 7 le parole "rifiuti solidi o liquidi" sono sostituite dalle parole "residui o effluenti".	L'argomento sono le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l'ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell'allegato I del decreto.
Inserire un nuovo articolo dopo l'art. 7 e rinumerare i successivi Art. 8 (Modifiche all'art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali) Modificare il comma 5 lettera e) e il comma 7 dell'art. 23		Nell'ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da allontanare è "residuo" per i solidi e "effluenti" per i liquidi/aeriformi.





Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Comma 1 dopo i termini "vigili del fuoco" inserire "e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati..."	Per tenere conto delle specificità delle regioni e provincie autonome
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto" Eliminare dalla tabella la riga relativa al 134	Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (kBq kg⁻¹) con (kBq/kg) o (kBq kg⁻¹)	Correggere l'unità di misura della concentrazione di attività
Correzione dell'unità di misura della tabella Art. 16 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti) correzione del formato	Comma 1 punto a) pagina 7 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000	Correggere il formato
Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti	All' articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse	L'obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi informativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della Salute) e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico del SSR L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie.

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
	<p>dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.</p> <p>b) al comma 5 i termini "Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4" sono abrogati.</p> <p>Il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"</p> <p>d) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato</p>	<p>Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.</p> <p>Si mantiene l'obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento</p>
<p>Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (proposta in subordine a quella formulata al punto precedente)</p>	<p>1) Il comma 6 dell'art. 48 è abrogato</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 48 è così modificato: "5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"</p>	<p>L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie. Se ne chiede la abolizione.</p> <p>La formulazione originale del comma 5 comporta dubbi interpretativi: poiché il termine "smaltimenti" si riferisce con tutta evidenza a rifiuti radioattivi, non è chiaro se gli obblighi relativi previsti dagli articoli 43 e 56 si applichino o no. La formulazione proposta, nel more dell'accordo previsto dal comma 4, elimina la ambiguità suddetta.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 17: modifiche all'art. 52 Nulla osta per le pratiche di categoria B</p> <p>Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 ri-numerando i successivi</p>	<p>Comma 2 Fino all'emanazione delle leggi previste al comma 1 conservano validità le autorità individuate all'art. 28 comma 2 del D.Lgs 230/95</p>	<p>Al fine di garantire un necessario regime transitorio</p>
<p>Dopo l'art. 17 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 18 modifiche all'art. 59 Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi</p>	<p>Dopo il comma il comma 1 viene inserito il comma 2 "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 50"</p>	<p>Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell'art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell'impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall'art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l'attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 59, nessuno è nella condizione di potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi.</p> <p>- La formulazione attuale fa intendere che l'ER debba essere sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall'impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell'ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l'allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall'importazione, l'attestazione possa essere prodotta dall'ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall'ER - come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell'allegato.</p> <p>-Probabilmente c'è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5.</p>
<p>Dopo l'art 17 inserire un ulteriore articolo ri-numerando i successivi</p> <p>Art. xx Modifiche all'art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)</p>	<p>1. All'art. 72 comma 2 dopo "e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione" aggiungere "ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo."</p> <p>2. All'art. 72 comma 6 dopo "informano tempestivamente le autorità di cui al comma" sostituire "4" e con "5".</p> <p>3. All'art. 72 comma 7 dopo "i prefetti adottano," sostituire "valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di" con "qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad"</p>	



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
		<p>-Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattivi all'interno dei carichi di rottami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell'evento. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in questa tipologia orologi e strumenti trattati con vernici fosforescenti a base di radio-226 e vetri artistici addizionati con composti di uranio. Una parte dei ritrovamenti è anche dovuta alla presenza di manufatti caratterizzati da presenza di radioattività naturale, come nel caso di rocce o refrattari, oppure di incrostazioni accumulate in tubazioni dell'acqua. Questa proposta di modifica serve a cercare di garantire che le operazioni "ordinarie" di ritrovamento ed isolamento di sorgenti radioattive e materiali contaminati che non danno luogo a livelli di irraggiamento importanti possano essere gestiti in "autonomia" dalle aziende, nel rispetto delle procedure di gestione dei ritrovamenti e degli obblighi di comunicazione ma senza dovere attendere autorizzazioni o comunque assenso da parte della Prefettura.</p>
Art. 20 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) Va inserito un ulteriore comma	Comma 2) All'art. 110, al comma 1 i termini "almeno ogni 3 anni" sono sostituiti dai termini "almeno ogni cinque anni"	Si rileva una incongruenza interna nell'articolo: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d); probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolo: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.
art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori) Va inserito un ulteriore comma	Comma 2) Al comma 2 il termine "triennale" è sostituito dal termine "quinquennale"	Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)</p>	<p>Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere " associazioni scientifiche".</p>	<p>La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli ERP</p>
<p>Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)</p>	<p>il comma 1 lettera a) va riformulato allineandolo con il DM 4-5-2022</p>	<p>Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di interpretazione</p>
<p>Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)</p> <p>Modificare il comma 1 aggiungendo una frase</p>	<p>Comma 1) Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6", aggiungere "e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all'art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,"</p>	<p>La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l'allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell'emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente.</p> <p>La formulazione dell'intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell'ambito del Titolo IV e per i servizi di dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di concentrazione di attività citate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l'allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose.</p> <p>Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita l'applicazione dell'art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti.</p> <p>Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e</p>
<p>Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)</p> <p>Modificare il comma 1 aggiungendo una frase</p>	<p>Comma 1) Dopo "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127" aggiungere "e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono"</p>	<p>La formulazione dell'intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell'ambito del Titolo IV e per i servizi di dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di concentrazione di attività citate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l'allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose.</p> <p>Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita l'applicazione dell'art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti.</p> <p>Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
		<p>misure di concentrazione di attività o attività totale, cui applicare i requisiti del comma 3.</p>
<p>Art. 32 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche)</p>	<p>Dopo il termine "e di medicina nucleare diagnostica" inserire " , Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33"</p>	<p>Riferimenti aggiornati</p>
<p>Art. 36 (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)</p>	<p>Eliminare questo articolo per mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i quali subentra il divieto di distribuzione del bene di consumo.</p>
<p>Mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>		
<p>Art. 37 (Modifiche all'art. 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo)</p>	<p>a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole "ovvero a" sono sostituite dalle seguenti "ovvero alle" e la parola "altrove" è sostituita da "diversamente". b) al comma 2 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," e sostituire "l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica" con "i materiali radioattivi contengono radionuclidi di origine artificiale". c) al comma 3 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," d) al comma 5 dopo "agli organi di vigilanza competenti per territorio" aggiungere "con un congruo preavviso"</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende soggette all'obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere all'allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita - vedi anche modifica proposta al comma 7 dell'art. 72).</p> <p>Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostati da NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv.</p> <p>La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all'interno del 204, anche i casi di oggetti</p>
<p>Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare i punti successivi.</p>		



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)</p> <p>Modificare la lettera a) del comma 1</p>	<p>Sostituire la lettera a) del comma 1 con: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."</p>	<p>di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze radioattive e che non sono altrimenti riconducibili a pratiche. In questo momento alcune comunicazioni preventive arrivano il giorno prima della data prevista di allontanamento. Non viene inserito in modo perentorio un termine di preavviso per consentire di gestire, a livello locale, le diverse situazioni (ad es., la gestione dei ritrovamenti di rifiuti contaminati da medicinali presso gli inceneritori ha necessità di tempi molto rapidi)</p> <p>Il riferimento limitato alle misurazioni non consente di sanzionare le valutazioni mancanti o fortemente carenti; a titolo di esempio, la valutazione della dose senza considerare contributo effluenti liquidi e/o aeriformi.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Al comma 1 lettera i) va modificato un termine</p>	<p>Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"</p>	<p>Probabile refuso</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p>	<p>Comma 1b) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: "Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 0.01 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni</p>	<p>Allo stato attuale non c'è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto frequente) presa in considerazione</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali	Note
<p>dopo il comma 1 a) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>		
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>al punto 1 dopo il comma b) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 1c) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: "le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B</p>	<p>Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all'allontanamento anche per 1 pBq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotta conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall'ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA</p> <p>La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le autorizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 8.5: Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli esercenti e gli organismi tecnici previsti dall'art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.</p> <p>Comma x: al comma 9.1 lettera a) i termini "dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3" sono abrogati</p>	<p>Non è chiaro cosa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio?</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>		





Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il termine "applicabili" viene aggiunto " autorizzati all'immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all'art.59"</p> <p>Comma x: I valori di concentrazione di attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va rivista per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell'allegato VII della direttiva 59)</p>	<p>L'attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non accettabili</p> <p>I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell'ipotesi di una sola tabella relativa all'ingresso e all'uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscono l'esenzione ai fini dell'allontanamento dal sistema regolatorio. A ciò si aggiunge il fatto che laddove le sostanze radioattive non siano contemplate nella tabella l'esercente ha il diritto di avvalersi dei valori contenuti nella tabella I.1 dei BBS 2014 di IAEA coincidenti con le quantità assolute contenute Tabella I-1A dell'allegato I ma totalmente dissonanti con le concentrazioni contenute nella stessa tabella</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Va modificato il titolo</p>	<p>Sostituire il titolo dell'art. 48 con "Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"</p>	<p>L'articolo 48 prevede modifiche all'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 che non riguardano solo la sezione del radon.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1, punto a), punto 2) Eliminare le parole "ed aggiornamento"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1 punto a) punto 2 sostituire "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore può essere ricompreso all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale previste (dove? da chi? ... già previste?);" con "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Correzione del formato</p>	<p>Comma 1 punto c) pag 22 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000 Sostituire "CRa226, CTh232 e CK40" con "CRa-226; CTh-232; CK-40"</p>	<p>Correggere il formato</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)</p>	<p>Sostituire "I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1." con "Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."</p>	<p>Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4)</p>	<p>Eliminare il punto 4) "4) I residui e gli effluenti devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p>	<p>il punto 4) così come previsto nel correttivo è in contrasto con l'impostazione del "graded approach" della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell'esenzione in termini di concentrazione di attività.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7</p>	<p>Aggiungere al paragrafo 2 dopo il punto 3) i seguenti punti "4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2. 5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento, ai fini dell'esenzione della pratica l'esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di</p>	<p>Occorre mantenere nel paragrafo 2 l'articolazione dei criteri di esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020.</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
	<p>concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.</p> <p>6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.</p> <p>7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3</p>	<p>Esplicitare nel testo se la via di esposizione al radon prodotto nella pratica con presenza di NORM va incluso o meno nella valutazione della dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione.</p>	<p>Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l'esposizione al radon è da considerare o meno.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4 Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti</p>	<p>Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9)</p> <p>Inserire due nuovi punti 1) e 2)</p> <p>"1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2 .</p> <p>2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di</p>	<p>Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all'individuo della popolazione.</p> <p>Per la verifica dell'esenzione dei residui va applicato il <i>graded approach</i> indicato nella Direttiva europea che nel correttivo è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)).</p>





Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
Rinumerare i punti 6) e 7)	allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2). Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4)	D'altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l'obbligo del calcolo della dose all'individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020.
Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Al comma 1 punto d) punto 2) modificare la nuova riga della Tabella II-2	Sostituire la riga "-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda" con " -Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale "	L'obbligo va circoscritto alle situazioni in cui è rilevata una presenza non trascurabile nell'acqua di radionuclidi di origine naturale tale da avere ripercussioni nel ciclo di trattamento. Per stabilire delle soglie, si può fare riferimento ai livelli di cui al D. Lgs. 28/2016. La categoria degli acquedotti forse non è ricompresa nel termine "Industrie".
Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui) Al comma 1 punto a) modificare la tabella	Sostituire il testo presente nella prima riga e seconda colonna della tabella con " Requisiti " Sostituire il contenuto della seconda riga e seconda colonna con " Rispetto dei criteri, delle modalità e dei valori di allontanamento definiti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4 " c) nella sezione II, nei commi 6, 7 e 8 sostituire la parole "rifiuti" con "residui"	Come da art. 8 del testo del correttivo
Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui) Aggiungere al comma 1 il punto c)		

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Dopo l'art. 53 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 54 Modifiche all'allegato IX del D.Lgs 101/2020 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 37 del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie nonché delle esenzioni da tale obbligo</p>	<p>Nei caso di pratica comportante allontanamento di rifiuti radioattivi, al punto 4.1 lettera g) dell'allegato IX si leggefornire gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54 e al punto al punto 6.2 lettera b).... Estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46.</p> <p>Non è possibile che il richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 54 possa fornire gli estremi della notifica preventiva visto l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente alla notifica stessa ed una sua copia deve essere allegata alla notifica. La situazione va evidentemente corretta. Forse il problema può essere risolto abrogando il punto 4.1 lettera g e introducendo al punto 6.7 una lettera f) del tipo: "Il divieto di iniziare la pratica prima di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 46"</p>	
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2 le parole " , e per l'impiego di categoria A," sono abrogate</p>	<p>Errore materiale</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Modifica al comma 1 punto d)</p>	<p>Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è sostituito dal presente 6. Particolari disposizioni...</p> <p>Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire "punto 1" con "punto 1"</p>	<p>Errore presente nel testo di legge e mantenuto nel testo del correttivo.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti</p> <p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p> <p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>sostituire "paragrafo 4.15" con "paragrafo 4.14-bis"</p> <p>sostituire "paragrafo 4.16" con "paragrafo 4.14-ter"</p>	<p>I paragrafi 4.15 e 4.16 non esistono</p>
<p>Tutto quanto indicato dalla lettera f) alla lettera k) non è pertinente all'attività di riutilizzo o riciclo: va ricollocata nell'allegato perché invece pertinente (ad esempio il richiamo all'art. 174) alle altre attività</p>		
<p>Nell'allegato XIV non è contenuto alcun richiamo alla documentazione da produrre nel caso di impiego di sorgenti ad alta attività.</p> <p>Va inserito nella revisione del punto 3.5 richiesta al punto precedente, un comma del tipo:</p> <p>Nel caso di impiego di sorgenti di cui al Titolo VIII, la documentazione applicabile prevista dall'art. 62 del D.Lgs 101/2020</p>		



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva</p> <p>ART. 54</p> <p>(Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Art. 59</p> <p>(Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 2</p>	<p>Inserire/Sostituire con lettera e) "al paragrafo 4.3., lettera d) le parole " , a firma del responsabile dell'impianto radiologico," sono abrogate</p> <p>Al paragrafo 6.1.3 il termine "60 giorni" è sostituito dal termine "180 giorni"</p>	<p>Non ha senso, probabilmente si tratta di un refuso</p> <p>Termine temporale più realistico e necessario per garantire la continuità assistenziale</p>
	<p>2. all'articolo 1 al comma 1 punto c) dopo "come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o" aggiungere "la misura dei conteggi per unità di tempo, nel caso di impiego di strumentazione portatile ovvero,"</p>	<p>Il controllo radiometrico dei rottami metallici è eseguito seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla norma UNI 10897 (emessa nel 2001 e con ultima revisione del 2016) nella quale si indica, tra la strumentazione ritenuta idonea per l'effettuazione del controllo dei carichi contenenti rottami metallici, anche la possibilità di utilizzare strumenti portatili con indicazione espressa in conteggi per secondo (cps).</p> <p>Peraltro, l'impiego del cps risulta più indicato a evidenziare alterazioni dei livelli di irraggiamento rispetto al fondo ambientale e quindi più facilmente utilizzabile anche da parte dell'operatore formato delegato all'effettuazione del controllo radiometrico.</p> <p>La proposta è tesa a chiarire il permanere della possibilità di effettuare i controlli con strumentazione portatile che esprimono i valori in cps, in continuità con l'attuale norma UNI 10897:2016</p>






Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 3</p>	<p>3. all'articolo 5 sostituire il comma 6. Con "6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radio metriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della assenza di contaminazione residua dei contenitori utilizzati per il trasporto."</p>	<p>La formulazione originaria, fa riferimento a una metodica ben individuata che richiede il prelievo di campioni, con un processo particolarmente oneroso - date anche le dimensioni delle superfici dei mezzi di trasporto - e l'invio degli stessi a un laboratorio il quale necessita di tempi tecnici per l'esecuzione dell'analisi e la restituzione dei risultati.</p> <p>Considerato il fatto che nella maggior parte dei casi, i ritrovamenti hanno a che fare con sorgenti non disperdibili e per le quali il trasferimento della radioattività al contenitore è altamente improbabile, la formulazione proposta mantiene l'obbligo per il soggetto di un controllo dell'assenza di contaminazione del contenitore utilizzato per il trasporto, ammettendo tuttavia l'adozione di metodi alternativi rispetto al prelievo di campioni e l'analisi in laboratorio.</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 4</p>	<p>4. all'art. 6 comma 1 aggiungere il punto c) I "Centri di raccolta", come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008, possono assolvere all'obbligo della sorveglianza radiometrica all'atto del conferimento del materiale ad altro soggetto provvisto di sistema di sorveglianza radiometrica.</p>	<p>Questa proposta serve ad esentare i Centri di raccolta comunale, che di per sé svolgono la raccolta dei rottami come servizio al cittadino, dall'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica tenuto conto dell'esiguità dei volumi raccolti e per contro dell'onerosità del sistema di controlli che dovrebbero implementare.</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p>	<p>5. all'art. 7 comma 1 dopo "esperti di radioprotezione almeno di il grado" aggiungere " allegata alla dichiarazione doganale in caso di importazione, ovvero rilasciata entro 3 mesi dall'effettuazione del controllo negli altri casi,"</p> <p>6. all'art 7 comma 3 dopo "l'esperto di radioprotezione incaricato" sostituire</p>	<p>Assieme alle modifiche proposte al comma 2 dell'art.72 del D. Lgs. 101/2020, questa modifica chiarisce il fatto che il rilascio dell'attestazione e la tenuta del registro di cui al comma 3, possano avvenire a distanza dall'avvenuto controllo, in modo da consentire una più agevole applicazione di quanto previsto dalla norma.</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con "riporta" con "verifica periodicamente che siano riportate"	Note
<p>Aggiungere commi 5 e 6</p>		
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p>	<p>7. all'art. 9 dopo "materiali oggetto del presente allegato." aggiungere "La formazione viene aggiornata con cadenza al più triennale".</p>	<p>La modifica è volta a garantire un adeguato livello di aggiornamento della formazione del personale deputato al controllo radiometrico. La cadenza triennale è scelta in analogia con quanto previsto dall'art.111, comma 2 del D. Lgs. 101/2020.</p>
<p>Aggiungere comma 7 ART. 60 (Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica) Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene rinumerato come punto 1.2</p>	<p>Errore nella numerazione</p>
<p>Art. 61 (Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni)</p>	<p>al punto d) dopo le parole "decreto legislativo" aggiungere "e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione"</p>	<p>I vincoli di dose, pur essendo elemento fondamentale nell'esercizio della sorveglianza fisica, non sono tracciabili nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica ma solo nelle comunicazioni tra esercenti e PA</p>





Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Dopo il comma 1 b) inserire un punto rinumerando i successivi</p>		
<p>Dopo l'art. 63 va inserito un ulteriore articolo rinumerando quelli successivi</p> <p>Art. 64 (Modifiche all'allegato Allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Documentazione del manuale di qualità)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXVIII Parte 1. La lettera d è sostituita da "tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili</p> <p>comma 1: All'allegato XXV Parte I al comma 3, i termini "mSv/trattamento" sono sostituiti con i termini "mSv per ogni ciclo di trattamento completo"</p> <p>comma 4: All'allegato XXV Parte II al comma 8, dopo i termini "punti 3 e 4" aggiungere "nel rispetto del principio di ottimizzazione"</p>	<p>Diversamente si viene a creare una incongruenza interna alla norma laddove da un lato per la predisposizione per programma di garanzia e controllo di qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall'altro si fissano in maniera rigida una frequenza delle prove di costanza frequenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda</p>
<p>Art. 63 (Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche)</p> <p>vanno introdotti due commi</p>		<p>Per evitare interpretazioni da parte dell'esercente non conformi allo spirito e agli obiettivi della norma e in considerazione del fatto che sono sempre di più i trattamenti terapeutici che comportano più cicli di trattamento: è del tutto evidente che lo spirito e l'obiettivo della norma è garantire la protezione dei soggetti in questione attraverso la definizione di un vincolo (non un limite) indipendentemente dal numero di cicli di trattamento terapeutici effettuati</p>



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio legislativo

AM.
E

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0014693 A-4.37.2.10
del 13/09/2022



41952001

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

E p.c.

Al Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi

Oggetto: Parere ai sensi dell' art. 2, co.3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall' esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1 lett.a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Facendo seguito alla nota prot. n. 14542 del 12 settembre u.s. con la quale codesto Dipartimento ha inoltrato le osservazioni regionali predisposte dalla Commissione Salute, sullo schema di decreto legislativo in oggetto, all' esito del coordinamento effettuato con la competente *Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* si inoltrano le seguenti osservazioni, rappresentando che risulta attualmente in corso un incontro tecnico con le altre Amministrazioni coinvolte nella tematica e pertanto ci si riserva di fornire eventuali ulteriori integrazioni al presente riscontro.

Contributo:

Proposta regioni

Art. 1

(Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni)

u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II"

Osservazioni

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Ufficio legislativo

Via Vittorio Veneto, 56, 00187 ROMA
Tel.- 06.48161753

Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
Mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it



la proposta non appare accoglibile in quanto la modifica proposta inciderebbe sul contenuto della sezione II del titolo IV nonché dell'allegato II che fanno riferimento all'attuale denominazione. Inoltre, l'attuale testo non determina problemi interpretativi.

Proposta Regioni

Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)

Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)

Eliminare dalla tabella la riga relativa al 131l Eliminare dalla tabella la riga relativa al 131l

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 15

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)

Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (kBq kg -1) con (kBq/kg) o (kBq kg-1)

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 16

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti)

Comma 1 punto a) pagina 7

Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 20

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti)

Va inserito un ulteriore comma

Comma 2) All'art. 110, al comma 1 i termini "ameno ogni 3 anni" sono sostituiti dai termini "almeno ogni cinque anni"



Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori)

Va inserito un ulteriore comma

Comma 2) Al comma 2 il termine "triennale" è sostituito dal termine "quinquennale"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)

Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere "associazioni scientifiche".

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 29

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)

Il comma 1 lettera a) va riformulato allineandolo con il DM 4-5-2022

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica e in ragione di quanto sopra si propone la seguente modifica: "[...] con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n.81/2008 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizione alle radiazioni ionizzanti;"

Proposta Regioni

Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)

Modificare la lettera a) del comma 1

Sostituire la lettera a) del comma 1 con:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 47

(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle



condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)

Al comma 1 lettera i) va modificato un termine

Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Sostituire il titolo dell'art. 48 con "Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Modificare il comma 1 punto a) punto 2)

Al comma 1, punto a), punto 2)

Eliminare le parole "ed aggiornamento"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Modificare il comma 1 punto a) punto 2)

"Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Correzione del formato



Comma 1 punto c) pag 22

- Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000
Sostituire "CRa226, CTh232 e CK40" con "CRa-226; CTh-232; CK-40"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)

Sostituire

"I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."

con


"Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."

Osservazioni

Sul punto la competente Direzione Generale si riserva di fornire le proprie osservazioni subordinatamente all'esito dell'incontro già citato in premessa.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.

IL Dirigente dell' Ufficio Legislativo
Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro



Au. 3



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0014809 A-4.37.2.10
del 14/09/2022



41972641

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

E p.c.

Al Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi

Oggetto: Parere ai sensi dell' art. 2, co.3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall' esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1 lett.a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 -Seguiti riscontro nota Ministero Lavoro e politiche sociali prot. 8048 del 13 settembre 2022.

Facendo seguito alla nota prot. n. 8048 del 13 settembre u.s. con la quale la scrivente Amministrazione ha fornito il contributo di competenza in merito all' oggetto, come anticipato, si inviano ulteriori elementi di osservazioni predisposti dalla competente *Direzione generale salute e sicurezza*, all' esito dell' incontro tecnico tenutosi nella giornata di ieri con le altre Amministrazioni coinvolte.

Proposta Regioni

Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)

Comma 1)

Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6", aggiungere "e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all'art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,"

Modificare il comma 1 aggiungendo una frase

Proposta Regioni

Art. 31

(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei

DAR-0014809-A-14/09/2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Ufficio legislativo

Via Vittorio Veneto, 56, 00187 ROMA
Tel.- 06.48161753

Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
Mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it



servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)

Modificare il comma 1 aggiungendo una frase

Comma 1)

Dopo "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127" aggiungere "e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono"

Osservazioni

Per le proposte sopra citate si concorda con la riformulazione proposta dall'ISIN di seguito riportata "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri della transizione ecologica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria ed il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.

3 bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:

- a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025;
- b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
- c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
- d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
- e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale;
- f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.

I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa."

Proposta regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai



requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)
Modificare il comma 1 punto b) para-grafo 2 punto 2)

Sostituire

*"I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite.
Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."*

con

"Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica e pertanto si propone la seguente riformulazione " paragrafo 2, punto 2): Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea"

Proposta Regioni

Art. 48

(Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)

Al comma 1 punto d) punto 2) modifica-re la nuova riga della Tabella II-2

Sostituire la riga

"-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda"

con

"-Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale".

Osservazioni

La proposta non si ritiene accoglibile per carenza delle motivazioni rappresentate.

Proposta Regione

Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)

Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi

a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2 le parole ", e per l'impiego di categoria A," sono abrogate

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 54

(Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di



radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)

Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è sostituito dal presente 6. Particolari disposizioni...

Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire "punto 1" con "punto i"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 54

(Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)

Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti

sostituire "paragrafo 4.15" con "para-grafo 4.14-bis"

sostituire "paragrafo 4.16" con "para-grafo 4.14-ter"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica.

Proposta Regioni

Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)

Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva

lettera e) "al paragrafo 4.3., lettera d) le parole ", a firma del responsabile dell'impianto radiologico," sono abrogate.

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica

Proposta Regioni

Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)

Al paragrafo 6.1.3 il termine "60 giorni" è sostituito dal termine "180 giorni"

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica

Proposta Regioni

Art. 60

(Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione



dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica)

Va inserito un comma rinumerando i successivi

a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene ri-numerato come punto 1.2

Osservazioni

La proposta si ritiene accoglibile in quanto si condivide quanto espresso dalle Regioni circa le ragioni della modifica

Proposta Regioni

Art. 61 (Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni)

Dopo il comma 1 b) inserire un punto rinumerando i successivi

al punto d) dopo le parole "decreto legislativo" aggiungere "e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione

Osservazioni

La proposta non si ritiene accoglibile atteso che la modifica attiene ad uno strumento di ottimizzazione riportato in altra documentazione che comunque è parte integrante della documentazione di sorveglianza fisica ai sensi di quanto previsto dall'art. 132.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.


IL Dirigente dell' Ufficio Legislativo
Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0014749 A-4.37.2.10
del 14/09/2022



41963871

Auzani AK.4



Ministero della Salute

LEG

0005006-P-14/09/2022

I.6.b.a/2015/1208

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Ufficio III- Coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

E p.c.

Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo-economia
Ministero della transizione ecologica
Ufficio legislativo
Ministero dello sviluppo economico
Ufficio legislativo
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
Ministro per gli affari europei
Ufficio legislativo
Ufficio di Gabinetto
Direzione generale della prevenzione sanitaria- Ufficio 4

All. 1

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In riscontro alla nota con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso le osservazioni regionali proposte dalla Commissione salute sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, a seguito della riunione tecnica che si è svolta lo scorso 7 settembre, si riporta, in allegato, il documento nel quale è rappresentata *a latere* la posizione di riscontro, assunta da questa Amministrazione, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero del lavoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Luca Monteferrante)

July 14.



Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto.</p>	<p>u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quale la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II" u-ter) al punto 120) Le parole "o liquida" sono soppresse</p>	<p>Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM.</p> <p>Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine "pratica" il termine "pratica NORM".</p>	<p>Non accolta</p> <p>La formulazione che si propone è riportata in maniera completa e incisiva nell'articolo 20 del Digs 101/2020 "Campo di applicazione"</p>
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto</p>		<p>L'argomento sono le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l'ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell'allegato I del decreto.</p>	<p>Non accolta</p> <p>La rubrica del Capo II del Titolo IV indica che l'argomento riguarda le pratiche comportanti l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, ma è anche vero che gli effluenti liquidi (e gassosi) rilasciati nell'ambiente comportano esposizione degli individui della popolazione che va valutata e che potrebbe comportare un'esposizione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione (in tal senso l'UE ha emanato una specifica RP sulla questione).</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Inserire un nuovo articolo dopo l'art. 7 e rinumerare i successivi</p> <p>Art. 8 (Modifiche all'art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)</p> <p>Modificare il comma 5 lettera e) e il comma 7 dell'art. 23</p>	<p>1. All'art. 23 comma 5 lettera e) la parola "rifiuti" è sostituita dalla parola "residui".</p> <p>2. All'art 23 comma 7 le parole "rifiuti solidi o liquidi" sono sostituite dalle parole "residui o effluenti".</p>	<p>Nell'ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da allontanare è "residuo" per i solidi e "effluenti" per i liquidi/aeriformi.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Competenza Ministero dell'Interno</p>
<p>Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)</p>	<p>Comma 1 dopo i termini "vigili del fuoco" inserire "e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati..."</p> <p>Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto"</p> <p>Eliminare dalla tabella la riga relativa al ¹³¹</p>	<p>Per tenere conto delle specificità delle regioni e province autonome</p> <p>Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento</p> <p>Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta, con richiesta di eliminare anche la riga relativa al Ba-131</p>
<p>Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)</p> <p>Correzione dell'unità di misura della tabella</p>	<p>Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (KBq kg⁻¹) con (KBq/kg) o (KBq kg⁻¹)</p>	<p>Correggere l'unità di misura della concentrazione di attività</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 16 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti)</p>	<p>Comma 1 punto a) pagina 7</p> <p>Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000</p>	<p>Correggere il formato</p>	<p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti</p>	<p>All' articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.</p> <p>b) al comma 5 i termini "Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4" sono abrogati.</p> <p>Il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"</p> <p>d) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato</p>	<p>L'obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi informativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico del SSR</p> <p>L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie.</p> <p>Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.</p> <p>Si mantiene l'obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento</p>	<p>Vedere risposta al punto successivo</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (proposta in subordine a quella formulata al punto precedente)</p>	<p>1) Il comma 6 dell'art. 48 è abrogato Il comma 5 dell'articolo 48 è così modificato: "5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"</p>	<p>L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie. Se ne chiede la abolizione.</p> <p>La formulazione originale del comma 5 comporta dubbi interpretativi: poiché il termine "smaltimento" si riferisce con tutta evidenza a rifiuti radioattivi, non è chiaro se gli obblighi relativi previsti dagli articoli 43 e 56 si applichino o no. La formulazione proposta, nelle more dell'accordo previsto dal comma 4, elimina la ambiguità suddetta.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si propone la seguente riformulazione del comma 6 dell'art.48: Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi."</p> <p>Parzialmente accolta.</p> <p>Si propone la seguente riformulazione: Inserire il seguente: "Articolo ... (Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) 1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,</p>
<p>Art. 17: modifiche all'art. 52 Nulla osta per le pratiche di categoria B</p> <p>Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 2 Fino all'emanazione delle leggi previste al comma 1 conservano validità le autorità individuate all'art. 28 comma 2 del D.Lgs 230/95</p>	<p>Al fine di garantire un necessario regime transitorio</p>	

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Dopo l'art. 17 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. 18 modifiche all'art. 59 Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi</p>	<p>Dopo il comma 1 viene inserito il comma 2 "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 50"</p>	<p>Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell'art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell'impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall'art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l'attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 59, nessuno è nella condizione di potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi.</p>	<p>Non accolta L'iter di emanazione del decreto previsto dall'articolo 59 è in corso.</p> <p>dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 52, il nulla osta per le pratiche di categoria B continua ad essere rilasciato dalle autorità già titolari del procedimento di autorizzazione individuate in base alla disciplina previgente."</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Dopo l'art 17 inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. xx Modifiche all'art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)</p>	<p>1. All'art. 72 comma 2 dopo "e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione" aggiungere "ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo." 2. All'art. 72 comma 6 dopo "informo tempestivamente le autorità di cui al comma" sostituire "4" e con "5". 3. All'art. 72 comma 7 dopo "i prefetti adottano," sostituire "valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di" con "qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad"</p>	<p>- La formulazione attuale fa intendere che l'ER debba essere sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall'impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell'ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l'allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall'importazione, l'attestazione possa essere prodotta dall'ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall'ER – come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell'allegato. -Probabilmente c'è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5. -Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattività all'interno dei carichi di rotami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell'evento. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in</p>	<p>1. Non accolta non si ritiene di condire vedere tale possibilità anche perché con una semplice firma digitale l'attestazione può essere firmata dall'ER anche a distanza 2. Accolta 3. Non accolta c'è bisogno comunque di controllo, almeno attraverso la trasmissione di una relazione tecnica dell'ER, in cui siano presenti tutte le informazioni necessarie per valutare (valutazioni anche di eventuale contaminazione interna dei lavoratori e/o delle persone del pubblico e non solo per irraggiamento), da parte delle autorità competenti, che non siano condotte azioni improprie e in cui sia specificatamente riportato come si intende gestire il materiale oggetto dell'eventuale ritrovamento.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 20 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti)</p> <p>Va inserito un ulteriore comma</p>	<p>Comma 2) All'art. 110, al comma 1 i termini "almeno ogni 3 anni" sono sostituiti dai termini "almeno ogni cinque anni"</p>	<p>Si rileva una incongruenza interna nell'articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della sicurezza) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.</p> <p>Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81</p>	<p>Accolta</p>
<p>art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori)</p> <p>Va inserito un ulteriore comma</p>	<p>Comma 2) Al comma 2 il termine "triennale" è sostituito dal termine "quinquennale"</p>		<p>Accolta</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)	Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere "associazioni scientifiche".	La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli ERP	Accolta Accolta con la seguente formulazione [...] con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n.81/2008 in materia di prevenzione dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti;"
Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)	Il comma 1 lettera a) va riformulato allineandolo con il DM 4-5-2022	Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di interpretazione	Vedere proposta al punto successivo
Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura) Modificare il comma 1 aggiungendo una frase	Comma 1) Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6", aggiungere "e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all'art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,"	La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l'allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell'emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente. La formulazione dell'intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell'ambito del Titolo IV e per i servizi di dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di concentrazione di attività ci-	Parzialmente accolta Si propone la seguente formulazione: "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e
Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)	Comma 1)	Dopo "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127"	

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Modificare il comma 1 aggiungendo una frase</p>	<p>aggiungere " e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono"</p>	<p>tate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l'allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose. Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita l'applicazione dell'art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti. Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e misure di concentrazione di attività o attività totale, cui applicare i requisiti del comma 3.</p>	<p>quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri della transizione ecologica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria ed il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL. 3 bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi: a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
			<p>UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025;</p> <p>b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;</p> <p>c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;</p> <p>d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;</p> <p>e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale;</p> <p>f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.</p> <p>I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.</p> <p>4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
Art. 32 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche)	Dopo il termine "e di medicina nucleare diagnostica" inserire ", Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33"	Riferimenti aggiornati	<p>funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa. "</p> <p>Inoltre, si propone di modificare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 155 del D.Lgs. n. 101/2022 come di seguito:</p> <p>"I rilevamenti e la sorveglianza ambientale volta a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;"</p> <p>Accolta</p>
Art. 36 (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)	Eliminare questo articolo per mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203	Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i	<p>Non accolta</p> <p>L'attuale formulazione del comma 2 non è attuabile e non consente una definizione certa per bene di consumo)</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p> <p>Art. 37 (Modifiche all'art. 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo)</p> <p>Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare i punti successivi.</p>	<p>a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole "ovvero a" sono sostituite dalle seguenti "ovvero alle" e la parola "altrove" è sostituita da "diversamente".</p> <p>b) al comma 2 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," e sostituire "l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica" con "i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine artificiale".</p> <p>c) al comma 3 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45,"</p> <p>d) al comma 5 dopo "agli organi di vigilanza competenti per territorio" aggiungere "con un congruo preavviso"</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende soggette all'obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere all'allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita – vedi anche modifica proposta al comma 7 dell'art. 72).</p> <p>Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostatati da NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv.</p> <p>La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all'interno del 204, anche i casi di oggetti di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze</p>	<p>sumo (che peraltro andrebbero individuati a priori) dei livelli di concentrazione per i divieti.</p> <p>a) Non accolta</p> <p>b) Accolta limitatamente all'inserimento di "72" dopo "articoli 45"</p> <p>c) Accolta</p> <p>d) Non accolta si perderebbe il controllo sui rinvenimenti da parte delle autorità. In ogni caso il materiale contaminato potrebbe essere anche "difuso" e non caratterizzato solo da sorgenti sigillate integre.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)</p> <p>Modificare la lettera a) del comma 1</p>	<p>Sostituire la lettera a) del comma 1 con: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."</p>	<p>Il riferimento limitato alle misurazioni non consente di sanzionare le valutazioni mancanti o fortemente carenti; a titolo di esempio, valutazione della dose senza considerare contributo effluenti liquidi e/o aeriformi.</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Al comma 1 lettera i) va modificato un termine</p>	<p>Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"</p>	<p>Probabile refuso</p>	<p>Accolta</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) dopo il comma 1 a) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 1b) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: "Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 0.01 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali</p>	<p>Allo stato attuale non c'è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto frequente) presa in considerazione</p>	<p>Parzialmente accolta Si propone la seguente formulazione: "Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attività non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea." <i>Nel caso cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovrà essere utilizzato il valore di concentrazione di attività più conservativo presente nella Tabella I-1B."</i></p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) al punto 1 dopo il comma b) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 1c) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: "Le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B</p>	<p>Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all'allontanamento anche per 1 pbq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotta conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall'ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA</p>	<p>Non accolta Non si ritiene sia necessario ricorrere ad un ulteriore punto nell'allegato I per definire delle "linee guida".</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) al punto 1 dopo il comma b) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 8.5: Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli</p>	<p>La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le auto-</p>	<p>Non accolta Non si ritiene sia necessario ricorrere ad un ulteriore punto nell'allegato I per definire delle "linee guida".</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>zioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>esercenti e gli organismi tecnici previsti dall'art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.</p>	<p>rizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione.</p>	<p>E' una proposta già discussa e cassata nel corso dell'elaborazione del D.Lgs. n. 101/2020. La soluzione più opportuna eventualmente una GT dell'ISIN, ai sensi dell'art. 236.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9.1 lettera a) i termini "dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3" sono abrogati</p>	<p>Non è chiaro cosa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio?</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il termine "applicabili" viene aggiunto ", autorizzati all'immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all'art.59"</p>	<p>L'attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non accettabili</p>	<p>Non accolta Non se ne comprende la necessità e l'obiettivo</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) Dopo il comma 1 lettera d va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: I valori di concentrazione di attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va riscritta per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell'allegato VII della direttiva 59)</p>	<p>I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell'ipotesi di una sola tabella relativa all'ingresso e all'uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscono l'esenzione ai</p>	<p>Non accolta L'argomento è stato ampiamente discusso in sede di recepimento e in base alla legge delega non appaiono esserci margini per cambiamenti così ampi</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)	Sostituire il titolo dell'art. 48 con " Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "	L'articolo 48 prevede modifiche all'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 che non riguardano solo la sezione del radon.	Accolta
Va modificato il titolo Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)	Al comma 1, punto a), punto 2) Eliminare le parole "ed aggiornamento"	Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico	Accolta
Modificare il comma 1 punto a) punto 2) Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)	Al comma 1 punto a) punto 2 sostituire "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore può essere ricompreso all'in-	Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico	Accolta
Modificare il comma 1 punto a) punto 2)			

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Correzione del formato</p>	<p>terno delle normali attività di aggiornamento professionale previste (dove? da chi? ... già previste?);”</p> <p>con</p> <p>“Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale.”</p> <p>Comma 1 punto c) pag 22</p> <p>Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000</p> <p>Sostituire “Cra226, CTh232 e CK40” con “Cra-226; CTh-232; CK-40”</p>	<p>Correggere il formato</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)</p>	<p>Sostituire</p> <p>“I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 KBq kg⁻¹.”</p> <p>con</p> <p>“Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a</p>	<p>Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si propone la seguente formulazione: paragrafo 2, punto 2): <i>Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 KBq kg⁻¹. Nel caso di assenza di equilibrio secolare</i></p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4)</p> <p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7</p>	<p>ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."</p> <p>Eliminare il punto 4) "4) I residui e gli effluenti devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p>	<p>Il punto 4) così come previsto nel corretto è in contrasto con l'impostazione del "graded approach" della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell'esenzione in termini di concentrazione di attività.</p> <p>Occorre mantenere nel paragrafo 2 l'articolazione dei criteri di esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020.</p>	<p>si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea."</p> <p>Parzialmente accolta Si concorda con l'eliminazione delle sole parole "e gli effluenti" dalla frase in esame.</p> <p>Parzialmente accolta Al paragrafo 4 punto 4 dell'articolo 48, comma 1, lettera b) sono eliminate le parole "ai valori della Tabella II-2"</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3</p>	<p>inferiori ai valori riportati in Tabella II-2. 6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29. 7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assistenza, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	<p>Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l'esposizione al radon è da considerare o meno.</p>	<p>Non accolta</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4 Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti Rinumerare i punti 6) e 7)</p>	<p>Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti 1) e 2) "1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2. 2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2)."</p> <p>Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4)</p>	<p>Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all'individuo della popolazione. Per la verifica dell'esenzione dei residui va applicato il <i>graded approach</i> indicato nella Direttiva europea che nel corretto è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)). D'altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l'obbligo del calcolo della dose all'individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020.</p>	<p>Si rimanda al parere MITE</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Al comma 1 punto d) punto 2) modificare la nuova riga della Tabella II-2</p>	<p>Sostituire la riga "-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda" con "-Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale"</p>	<p>L'obbligo va circoscritto alle situazioni in cui è rilevata una presenza non trascurabile nell'acqua di radionuclidi di origine naturale tale da avere ripercussioni nel ciclo di trattamento. Per stabilire delle soglie, si può fare riferimento ai livelli di cui al D. Lgs. 28/2016. La categoria degli acquedotti forse non è ricompresa nel termine "Industrie".</p>	<p>Non accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui) Al comma 1 punto a) modificare la tabella	Sostituire il testo presente nella prima riga e seconda colonna della tabella con "Requisiti" Sostituire il contenuto della seconda riga e seconda colonna con "Rispetto dei criteri, delle modalità e dei valori di allontanamento definiti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4"	Come da art. 8 del testo del correttivo	Accolta
Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui) Aggiungere al comma 1 il punto c)	c) nella sezione II, nei commi 6, 7 e 8 sostituire la parole "rifiuti" con "residui"		Accolta
Dopo l'art. 53 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. 54 Modifiche all'allegato IX del D.Lgs 101/2020 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 37 del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie nonché delle esenzioni da tale obbligo	Nel caso di pratica comportante allontanamento di rifiuti radioattivi, al punto 4.1 lettera g) del"allegato IX si leggefornire gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54 e al punto al punto 6.2 lettera b).... Estremi della nota preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46. Non è possibile che il richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 54 possa fornire gli estremi della notifica preventiva visto l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente alla notifica stessa ed una sua copia deve essere allegata alla notifica. La situazione va evidentemente corretta. Forse il problema può essere risolto abrogando il punto 4.1 lettera g e introducendo al punto 6.7 una lettera f) del tipo: "Il divieto di iniziare la pratica prima di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 46"		Si rimanda al parere MITE
Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle	a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2 le parole ", e per l'impiego di categoria A," sono abrogate	Errore materiale	Accolta



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p>			
<p>Art. 54</p> <p>(Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p>	<p>Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è sostituito dal presente 6. Particolari disposizioni...</p> <p>Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire "punto 1" con "punto i"</p>	<p>Errore presente nel testo di legge e mantenuto nel testo del correttivo.</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p>
<p>Modica al comma 1 punto d)</p> <p>Art. 54</p> <p>(Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti</p>	<p>sostituire "paragrafo 4.15" con "paragrafo 4.14-bis"</p> <p>sostituire "paragrafo 4.16" con "paragrafo 4.14-ter"</p>	<p>I paragrafi 4.15 e 4.16 non esistono</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>Tutto quanto indicato dalla lettera f) alla lettera k) non è pertinente all'attività di riutilizzo o riciclo: va ricollocata nell'allegato perché invece pertinente (ad esempio il richiamo all'art. 174) alle altre attività</p>		<p>Non accolta Non si comprende la modifica proposta</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>Nell'allegato XIV non è contenuto alcun richiamo alla documentazione da produrre nel caso di impiego di sorgenti ad alta attività. Va inserito nella revisione del punto 3.5 richiesta al punto precedente, un comma del tipo: <i>Nel caso di impiego di sorgenti di cui al Titolo VIII, la documentazione applicabile prevista dall'art. 62 del D.Lgs 101/2020</i></p>	<p>Non ha senso, probabilmente si tratta di un refuso</p>	<p>Non accolta Non si comprende l'utilità della modifica proposta, dato che l'art. 62 già disciplina l'impiego delle sorgenti ad alta attività, inclusa la documentazione da produrre.</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva</p>	<p>lettera e) "al paragrafo 4.3, lettera d) le parole ", a firma del responsabile dell'impianto radiologico," sono abrogate</p>		




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>ART. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta</p>	<p>Al paragrafo 6.1.3 il termine "60 giorni" è sostituito dal termine "180 giorni"</p>	<p>Termine temporale più realistico e necessario per garantire la continuità assistenziale</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 2</p>	<p>2. all'articolo 1 al comma 1 punto c) dopo "come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o" aggiungere "la misura dei conteggi per unità di tempo, nel caso di impiego di strumentazione portatile ovvero,"</p>	<p>Il controllo radiometrico dei rottami metallici è eseguito seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla norma UNI 10897 (emessa nel 2001 e con ultima revisione del 2016) nella quale si indica, tra la strumentazione ritenuta idonea per l'effettuazione del controllo dei carichi contenenti rottami metallici, anche la possibilità di utilizzare strumenti portatili con indicazione espressa in conteggi per secondo (cps). Peraltro, l'impiego del cps risulta più indicato a evidenziare alterazioni dei livelli di irraggiamento rispetto al fondo ambientale e quindi più facilmente utilizzabile anche da parte dell'operatore formato delegato all'effettuazione del controllo radiometrico. La proposta è tesa a chiarire il permanere della possibilità di effettuare i controlli con strumentazione portatile che esprimono i valori in cps, in continuità con l'attuale norma UNI 10897:2016</p>	<p>Non accolta</p> <p>Si ricorda infatti che al comma 1 dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 101/2020 o anche al comma 1, lettera a), dell'articolo 40 del decreto legge n. 17 del 01 marzo 2022 è riportato ".....sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti disseminate, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente". La succitata protezione sanitaria....può essere garantita attraverso l'utilizzo delle grandezze di misura dosimetriche "equivalente di dose ambientale H*(d)" e "equivalente di dose direzionale H'(d,Ω)" che hanno origine dal D.Lgs.</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 Luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 3</p>	<p>3. all'articolo 5 sostituire il comma 6. Con "6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della assenza di contaminazione residua dei contenitori utilizzati per il trasporto."</p>	<p>La formulazione originaria, fa riferimento a una metodica ben individuata che richiede il prelievo di campioni, con un processo particolarmente oneroso – date anche le dimensioni delle superfici dei mezzi di trasporto – e l'invio degli stessi a un laboratorio il quale necessita di tempi tecnici per l'esecuzione dell'analisi e la restituzione dei risultati. Considerato il fatto che nella maggior parte dei casi, i ritrovamenti hanno a che fare con sorgenti non dispersibili e per le quali il trasferimento della radioattività al contenitore è altamente improbabile, la formulazione proposta mantiene l'obbligo per il soggetto di un controllo dell'assenza di contaminazione del contenitore utilizzato per il trasporto, ammettendo tuttavia l'adozione di metodi alternativi rispetto al prelievo di campioni e l'analisi in laboratorio.</p>	<p>n. 101/2020, nell'allegato XXIV, paragrafo 0.3, rispettivamente lettere f) e g). Si precisa, inoltre, che le alterazioni rispetto al fondo ambientale possono essere facilmente apprezzate anche con strumentazione "tarata" in termini di H*(d). Non accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 4</p>	<p>4. all'art. 6 comma 1 aggiungere il punto c) l' "Centri di raccolta", come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008, possono assolvere all'obbligo della sorveglianza radiometrica all'atto del conferimento del materiale ad altro soggetto provvisto di sistema di sorveglianza radiometrica.</p>	<p>Questa proposta serve ad esentare i Centri di raccolta comunale, che di per sé svolgono la raccolta dei rottami come servizio al cittadino, dall'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica tenuto conto dell'esiguità dei volumi raccolti e per contro dell'onerosità del sistema di controlli che dovrebbero implementare.</p>	<p>Non accolta</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere commi 5 e 6</p>	<p>5. all'art. 7 comma 1 dopo "esperti di radioprotezione almeno di Il grado" aggiungere ", allegata alla dichiarazione doganale in caso di importazione, ovvero rilasciata entro 3 mesi dall'effettuazione del controllo negli altri casi,"</p> <p>6. all'art 7 comma 3 dopo "l'esperto di radioprotezione incaricato" sostituire "riporta" con "verifica periodicamente che siano riportate"</p>	<p>Assieme alle modifiche proposte al comma 2 dell'art.72 del D. Lgs. 101/2020, questa modifica chiarisce il fatto che il rilascio dell'attestazione e la tenuta del registro di cui al comma 3, possano avvenire a distanza dall'avvenuto controllo, in modo da consentire una più agevole applicazione di quanto previsto dalla norma.</p>	<p>Non accolta</p> <p>L'utilizzo della firma digitale consente di firmare documenti senza problemi</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 7</p>	<p>7. all'art. 9 dopo "materiali oggetto del presente allegato." aggiungere "La formazione viene aggiornata con cadenza al più triennale".</p>	<p>La modifica è volta a garantire un adeguato livello di aggiornamento della formazione del personale deputato al controllo radiometrico. La cadenza triennale è scelta in analogia con quanto previsto dall'art.111, comma 2 del D. Lgs. 101/2020.</p>	<p>Non accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
<p>ART. 60 (Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica) Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene rinumerato come punto 1.2</p>	<p>Errore nella numerazione</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 61 (Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del il-bretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni) Dopo il comma 1 b) inserire un punto rinumerando i successivi</p>	<p>al punto d) dopo le parole "decreto legislativo" aggiungere "e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione"</p>	<p>I vincoli di dose, pur essendo elemento fondamentale nell'esercizio della sorveglianza fisica, non sono tracciabili nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica ma solo nelle comunicazioni tra esercente e PA</p>	<p>Non accolta</p>
<p>Dopo l'art. 63 va inserito un ulteriore articolo rinumerando quelli successivi Art. 64 (Modifiche all'allegato Allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Documentazione del manuale di qualità)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXVIII Parte 1. La lettera d è sostituita da "tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili"</p>	<p>Diversamente si viene a creare una incongruenza interna alla norma laddove da un lato per la predisposizione per programma di garanzia e controllo di qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall'altro si fissano in maniera rigida una frequenza delle prove di costanza frequenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda</p>	<p>Parzialmente accolta Si propone la seguente formulazione "d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili"</p>
<p>Art. 63 (Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXV Parte I al comma 3, i termini "mSv/trattamento" sono sostituiti con i termini "mSv per ogni ciclo di trattamento completo"</p>	<p>Per evitare interpretazioni da parte dell'esercente non conformi allo spirito e agli obiettivi della norma e in considerazione del fatto che sono sempre di più i trattamenti terapeutici che comportano più cicli di trattamento: è del tutto evidente che lo spirito e l'obiettivo della</p>	<p>Accolta Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere MS
Articolo 8.2-bis	comma 4: All'allegato XXV Parte II al comma 8, dopo i termini "punti 3 e 4" aggiungere "nel rispetto del principio di ottimizzazione"	norma è garantire la protezione dei soggetti in questione attraverso la definizione di un vincolo (non un limite) indipendentemente dal numero di cicli di trattamento terapeutici effettuati	

Nuovi paragrafi 8.2-bis, 8.2-ter, 8.2-quater, 8.2-quinquies, 8.2-sexies introdotti all'allegato I del D.Lgs. n. 101/2020

8.2-bis

Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 61 giorni, quando la concentrazione di attività è pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato).

8.2-ter

Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-ter precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attività con la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{C_{Li}} < 1.0$$

dove,

C_i è l'attività specifica del radionuclide i nel rifiuto solido considerato (Bq/g);


$C_{Li-90\%}$ è il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g);

n è il numero di radionuclidi presenti nella miscela.

8.2-quater

I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:

- 1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
- 2) l'attività di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
- 3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis.



8.2-bis I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto *8.2-bis* precedente, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato;

8.2-sexies

I rifiuti allontanati secondo le modalità **del punto 8.2-bis** del presente paragrafo devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.

PEC
AUSCAD 5

CASO!
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DAR 0014789 A-4.37.2.10 14/09/2022



UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020514.14-09-2022



Ministero della Transizione Ecologica

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0014789 A-4.37.2.10
del 14/09/2022



41972527

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
statoregioni@mailbox.governo.it

e, p.c. Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it

Direzione generale competitività ed efficienza
energetica
cee@pec.mite.gov.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Salute
Ufficio legislativo
leg@postacert.sanita.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 .

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, in riscontro alla nota prot. 14542 del 12 settembre u.s., con la quale codesto Dipartimento ha inoltrato le osservazioni delle Regioni predisposte dalla Commissione salute, si trasmette un documento in formato *word*, fatto pervenire dalla competente Direzione generale valutazioni ambientali, recante la posizione di questo Ministero, nonché dei Ministeri della Salute e del Lavoro e delle politiche sociali, in merito agli aspetti di rispettiva competenza.

Il Capo Ufficio Vicario
Giovanni Di Scipio

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO₂

21/10/05


Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni) Va inserito un nuovo punto.</p>	<p>u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II"</p>	<p>Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV - Capo II del D. Lgs. 101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM. Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine "pratica" il termine "pratica NORM".</p>	<p>Non accolta La formulazione che si propone è riportata in maniera completa e inclusa nell'articolo 20 del Dlgs 101/2020 "Campo di applicazione"</p>
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni) Va inserito un nuovo punto</p>	<p>u-ter) al punto 120) Le parole "o liquida" sono soppresse</p>	<p>L'argomento sono le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l'ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell'allegato I del decreto.</p>	<p>Non accolta La rubrica del Capo II del Titolo IV indica che l'argomento riguarda le pratiche comportanti l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, ma è anche vero che gli effluenti liquidi (e gassosi) rilasciati nell'ambiente comportano esposizione degli individui della popolazione che va valutata e che potrebbe comportare un'esposizione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione (in tal senso l'UE ha emanato una specifica RP sulla questione).</p>





Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Inserire un nuovo articolo dopo l'art. 7 e rinumerare i successivi</p> <p>Art. 8 (Modifiche all'art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)</p> <p>Modificare il comma 5 lettera e) e il comma 7 dell'art. 23</p>	<p>1. All'art. 23 comma 5 lettera e) la parola "rifiuti" è sostituita dalla parola "residui".</p> <p>2. All'art 23 comma 7 le parole "rifiuti solidi o liquidi" sono sostituite dalle parole "residui o effluenti".</p>	<p>Nell'ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da allontanare è "residuo" per i solidi e "effluenti" per i liquidi/aeriformi.</p>	<p>Non accolta</p>
<p>Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)</p>	<p>Comma 1 dopo i termini "vigili del fuoco" inserire "e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati..."</p> <p>Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto"</p>	<p>Per tenere conto delle specificità delle regioni e province autonome</p> <p>Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento</p>	<p>Competenza Ministero dell'interno</p>
<p>Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)</p>	<p>Eliminare dalla tabella la riga relativa al ¹³¹I</p> <p>Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (kBq kg⁻¹) con (kBq/kg) o (kBq kg⁻¹)</p>	<p>Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento</p> <p>Correggere l'unità di misura della concentrazione di attività</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta, con richiesta di eliminare anche la riga relativa al Ba-131</p>
<p>Correzione dell'unità di misura della tabella</p>	<p>Comma 1 punto a) pagina 7</p> <p>Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000</p>	<p>Correggere il formato</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 16 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti)</p>			



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
correzione del formato			
Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti	All' articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56. b) al comma 5 i termini "Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4" sono abrogati. Il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56" d) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato	L'obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi informativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico del SSR L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie. Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto. Si mantiene l'obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento	Vedere risposta al punto successivo



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 16: modifiche all'art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (proposta in subordine a quella formulata al punto precedente)</p>	<p>1) Il comma 6 dell'art. 48 è abrogato. Il comma 5 dell'articolo 48 è così modificato: "5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"</p>	<p>L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie. Se ne chiede la abolizione.</p> <p>La formulazione originale del comma 5 comporta dubbi interpretativi: poiché il termine "smaltimenti" si riferisce con tutta evidenza a rifiuti radioattivi, non è chiaro se gli obblighi relativi previsti dagli articoli 43 e 56 si applichino o no. La formulazione proposta, nelle more dell'accordo previsto dal comma 4, elimina la ambiguità suddetta.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si propone la seguente:</p> <p>Inserire il seguente: "Articolo ... (Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)</p> <p>1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. Fino all'entrata in vigore</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
			<p>delle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 52, il nulla osta per le pratiche di categoria B continua ad essere rilasciato dalle autorità già titolari del procedimento di autorizzazione individuate in base alla disciplina previgente."</p> <p>Si specifica che tale modifica era stata già presentata al DPE da questo Ministero (si veda, ad esempio, la nota MIITE prot. n. 0017692 del 27.07.2022) e non accolta, in ragione del riferimento ad un articolo di un D.lgs. abrogato (l'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 230/95).</p>
<p>Dopo l'art. 17 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi Art. 18 modifiche all'art. 59 Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi</p>	<p>Dopo il comma il comma 1 viene inserito il comma 2 "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 50"</p>	<p>Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell'art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell'impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall'art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l'attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 59, nessuno è nella condizione di</p>	<p>Non accolta</p> <p>L'iter di emanazione del decreto previsto dall'articolo 59 è in fase di finalizzazione.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Dopo l'art 17 inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. xx Modifiche all'art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)</p>	<p>1. All'art. 72 comma 2 dopo "e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione" aggiungere "ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo."</p> <p>2. All'art. 72 comma 6 dopo "informano tempestivamente le autorità di cui al comma" sostituire "4" e con "5".</p> <p>3. All'art. 72 comma 7 dopo "i prefetti adottano," sostituire "valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di" con "qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad"</p>	<p>potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi.</p> <p>- La formulazione attuale fa intendere che l'ER debba essere sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall'impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell'ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l'allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall'importazione, l'attestazione possa essere prodotta dall'ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall'ER – come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell'allegato.</p> <p>-Probabilmente c'è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5.</p> <p>-Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattività all'interno dei carichi di rotami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell'evento. Nella maggior parte dei casi</p>	<p>1. Non accolta non si ritiene di condire tale possibilità anche perché con una semplice firma digitale l'attestazione può essere firmata dall'ER anche a distanza</p> <p>2. Accolta</p> <p>3. Non accolta c'è bisogno comunque di controllo, almeno attraverso la trasmissione di una relazione tecnica dell'ER, in cui siano presenti tutte le informazioni necessarie per valutare (valutazioni anche di eventuale contaminazione interna dei lavoratori e/o delle persone del pubblico e non solo per irraggiamento), da parte delle autorità competenti, che non siano condotte azioni improprie e in cui sia specificatamente riportato come si intende gestire il materiale oggetto dell'eventuale ritrovamento</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 20 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) Va inserito un ulteriore comma</p>	<p>Comma 2) All'art. 110, al comma 1 i termini "almeno ogni 3 anni" sono sostituiti dai termini "almeno ogni cinque anni"</p>	<p>Si tratta dell'emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in questa tipologia orologi e strumenti trattati con vernici fosforescenti a base di radio-226 e vetri artistici addizionati con composti di uranio. Una parte dei ritrovamenti è anche dovuta alla presenza di manufatti caratterizzati da presenza di radioattività naturale, come nel caso di rocce o refrattari, oppure di incrostazioni accumulate in tubazioni dell'acqua. Questa proposta di modifica serve a cercare di garantire che le operazioni "ordinarie" di ritrovamento ed isolamento di sorgenti radioattive e materiali contaminati che non danno luogo a livelli di irraggiamento importanti possano essere gestiti in "autonomia" dalle aziende, nel rispetto delle procedure di gestione dei ritrovamenti e degli obblighi di comunicazione ma senza dovere attendere autorizzazioni o comunque assenso da parte della Prefettura.</p>	<p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori) Va inserito un ulteriore comma	Comma 2) Al comma 2 il termine "triennale" è sostituito dal termine "quinquennale"	punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta. Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza	Accolta
art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)	Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere "associazioni scientifiche".	La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli ERP	Accolta
Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)	Il comma 1 lettera a) va riformulato alineandolo con il DM 4-5-2022	Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di interpretazione	Accolta Si propone il seguente: "1. [...] con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizione alle radiazioni ionizzanti;"
Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)	Comma 1) Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6",	La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l'allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell'emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente.	Vedere proposta al punto successivo



Articolo

Inserire/Sostituire con

Note

Parere

degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.

3 bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:

- a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025;
- b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
- c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
- d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
- e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale;
- f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.

I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve






Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
			<p>essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio.</p> <p>4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa."</p> <p>Inoltre, si propone di modificare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 155 del D.Lgs. n. 101/2022 come di seguito:</p> <p>"i rilevamenti e la sorveglianza ambientale volta a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti o dei residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;"</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 32 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche)</p>	<p>Dopo il termine "e di medicina nucleare diagnostica" inserire ", Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33"</p>	<p>Riferimenti aggiornati</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 36 (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)</p> <p>Mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Eliminare questo articolo per mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i quali subentra il divieto di distribuzione del bene di consumo.</p>	<p>Non accolta L'attuale formulazione del comma 2 non è attuabile e non consente una definizione certa per bene di consumo (che peraltro andrebbero individuati a priori) dei livelli di concentrazione per i divieti.</p>
<p>Art. 37 (Modifiche all'art. 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo)</p> <p>Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare i punti successivi:</p>	<p>a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole "ovvero a" sono sostituite dalle seguenti "ovvero alle" e la parola "altrove" è sostituita da "diversamente". b) al comma 2 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," e sostituire "l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica" con "i materiali radioattivi contengono radionuclidi di origine artificiale". c) al comma 3 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," d) al comma 5 dopo "agli organi di vigilanza competenti per territorio" aggiungere "con un congruo preavviso"</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende soggette all'obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere all'allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita - vedi anche modifica proposta al comma 7 dell'art. 72).</p> <p>Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostatati da</p>	<p>a) Non accolta b) Accolta limitatamente all'inserimento di "72" dopo "articoli 45" c) Accolta d) Non accolta si perderebbe il controllo sui rinvenimenti da parte delle autorità. In ogni caso il materiale contaminato potrebbe essere anche "difuso" e non caratterizzato solo da sorgenti sigillate integre.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV) Modificare la lettera a) del comma 1	Sostituire la lettera a) del comma 1 con: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."	NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv. La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all'interno del 204, anche i casi di oggetti di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze radioattive e che non sono altrimenti riconducibili a pratiche. In questo momento alcune comunicazioni preventive arrivano il giorno prima della data prevista di allontanamento. Non viene inserito in modo perentorio un termine di preavviso per consentire di gestire, a livello locale, le diverse situazioni (ad es., la gestione dei ritrovamenti di rifiuti contaminati da medicinali presso gli inceneritori ha necessità di tempi molto rapidi)	Accolta
Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla	Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"	Probabile rifiuto	Accolta




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Al comma 1 lettera i) va modificato un termine</p>			
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>dopo il comma 1 a) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 1b) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: "Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 0.01 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali</p>	<p>Allo stato attuale non c'è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto frequente) presa in considerazione</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si propone la seguente formulazione:</p> <p><i>"Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di attività non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.</i></p> <p><i>Nel caso cui alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito dall'Unione europea fosse disponibile, dovrà essere utilizzato il valore di concentrazione di attività più conservativo presente nella Tabella I-1B."</i></p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>al punto 1 dopo il comma b) è inserito un ulteriore comma, rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 1c) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: "le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B</p>	<p>Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all'allontanamento anche per 1 pbq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotta conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall'ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella</p>	<p>Accolta con la riformulazione riportata in calce alla tabella</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 8.5: Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli esercenti e gli organismi tecnici previsti dall'art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.</p>	<p>I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA</p> <p>La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le autorizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione.</p>	<p>Non accolta</p> <p>Non si ritiene sia necessario ricorrere ad un ulteriore punto nell'allegato I per definire delle "linee guida".</p> <p>E' una proposta già discussa e cassata nel corso dell'elaborazione del D.Lgs. n. 101/2020. La soluzione più opportuna eventualmente una GT dell'ISIN, ai sensi dell'art. 236.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9.1 lettera a) i termini "dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3" sono abrogati</p>	<p>Non è chiaro cosa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio?</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il termine "applicabili" viene aggiunto ", autorizzati all'immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all'art.59"</p>	<p>L'attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non accettabili</p>	<p>Non accolta</p> <p>Non se ne comprende la necessità e l'obiettivo</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera d va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: I valori di concentrazione di attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va riscritta per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell'allegato VII della direttiva 59)</p>	<p>I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell'ipotesi di una sola tabella relativa all'ingresso e all'uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscono l'esenzione ai fini dell'allontanamento dal sistema regolatorio. A ciò si aggiunge il fatto che laddove le sostanze radioattive non siano contemplate nella tabella l'esercente ha il diritto di avvalersi dei valori contenuti nella tabella I.1 dei BBS 2014 di IAEA coincidenti con le quantità assolute contenute Tabella I-1A dell'allegato I ma totalmente dissonanti con le concentrazioni contenute nella stessa tabella</p>	<p>Non accolta</p> <p>L'argomento è stata ampliamente discusso in sede di recepimento e in base alla legge delega non appaiono esserci margini per cambiamenti così ampi</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Va modificato il titolo</p>	<p>Sostituire il titolo dell'art. 48 con "Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"</p>	<p>L'articolo 48 prevede modifiche all'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 che non riguardano solo la sezione del radon.</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1, punto a), punto 2) Eliminare le parole "ed aggiornamento"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>	<p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1 punto a) punto 2 sostituire: "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore può essere ricompreso all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale previste (dove? da chi? ... già previste?);" con</p> <p>"Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medici desimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Correzione del formato</p>	<p>Comma 1 punto c) pag 22 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000 Sostituire "CRa226, CTh232 e CK40" con "CRa-226; CTh-232; CK-40"</p>	<p>Correggere il formato</p>	<p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)</p>	<p>Sostituire</p> <p>"I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."</p> <p>con</p> <p>"Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."</p>	<p>Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si propone la seguente formulazione: paragrafo 2, punto 2): Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1. Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea."</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4)</p>	<p>Eliminare il punto 4) "4) I residui e gli effluenti devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p>	<p>Il punto 4) così come previsto nel corretto è in contrasto con l'impostazione del "graded approach" della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell'esenzione in termini di concentrazione di attività.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si eliminano le sole parole "e gli effluenti" dalla frase in esame.</p> <p>Il punto 4) del paragrafo 2 si riformula nel seguente modo: "4) i residui devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2</p>	<p>Aggiungere al paragrafo 2 dopo il punto 3) i seguenti punti</p> <p>"4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2."</p>	<p>Occorre mantenere nel paragrafo 2 l'articolazione dei criteri di esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Vedi proposta riportata tra due punti</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7	<p>5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento, ai fini dell'esenzione della pratica l'esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.</p> <p>6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.</p> <p>7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l'esposizione al radon è da considerare o meno.	Non accolta
Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)	Esplicitare nel testo se la via di esposizione al radon prodotto nella pratica con presenza di NORM va incluso o meno nella valutazione della dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione.		




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3	Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9)	Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la	Parzialmente accolta
Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)	Inserire due nuovi punti 1) e 2) "1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2. 2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2)."	specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all'individuo della popolazione. Per la verifica dell'esenzione dei residui va applicato il <i>graded approach</i> indicato nella Direttiva europea che nel corretto è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)). D'altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l'obbligo del calcolo della dose all'individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020.	Si propone la seguente formulazione: Il paragrafo 4 punto 2 diventa: "2): Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 KBq kg ⁻¹ . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovrà tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea." Il paragrafo 4, punto 4 diventa "4) i valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di allontanamento di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo. Residui con valori di concentrazione di attività superiori possono essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è
Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4 Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti Rinumerare i punti 6) e 7)	Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4)		



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Al comma 1 punto d) punto 2) modificare la nuova riga della Tabella II-2	Sostituire la riga "-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda" con "-Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale"	L'obbligo va circoscritto alle situazioni in cui è rilevata una presenza non trascurabile nell'acqua di radionuclidi di origine naturale tale da avere ripercussioni nel ciclo di trattamento. Per stabilire delle soglie, si può fare riferimento ai livelli di cui al D. Lgs. 28/2016. La categoria degli acquedotti forse non è ricompresa nel termine "Industrie".	<i>inferiore al valore riportato nel paragrafo 3, punto 2)."</i> Il paragrafo 4 punto 7 diventa: <i>"7) L'allontanamento di effluenti e di residui, ove i residui presentino valori di concentrazione di attività superiori ai livelli di livelli di allontanamento di cui ai punti 1, 2, 3 del presente paragrafo, può essere effettuato se viene rispettato il livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2)."</i> Non accolta
Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui) Al comma 1 punto a) modificare la tabella	Sostituire il testo presente nella prima riga e seconda colonna della tabella con "Requisiti" Sostituire il contenuto della seconda riga e seconda colonna con "Rispetto dei criteri, delle modalità e dei valori di	Come da art. 8 del testo del correttivo	Accolta Accolta



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui)</p> <p>Aggiungere al comma 1 il punto c)</p>	<p>allontanamento definiti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4"</p> <p>c) nella sezione II, nei commi 6, 7 e 8 sostituire la parole "rifiuti" con "residui"</p>		<p>Accolta</p>
<p>Dopo l'art. 53 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 54 Modifiche all'allegato IX del D.Lgs 101/2020 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 37 del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie nonché delle esenzioni da tale obbligo</p>	<p>allontanamento di rifiuti radioattivi, al punto 4.1 lettera g) del"allegato IX si leggefornire gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54 e al punto al punto 6.2 lettera b).... Estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46.</p> <p>Non è possibile che il richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 54 possa fornire gli estremi della notifica preventiva visto l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente alla notifica stessa ed una sua copia deve essere allegata alla notifica. La situazione va evidentemente corretta. Forse il problema può essere risolto abrogando il punto 4.1 lettera g e introducendo al punto 6.7 una lettera f) del tipo: "Il divieto di iniziare la pratica prima di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 46"</p>		<p>Parzialmente accolta</p> <ul style="list-style-type: none">• Si propone di aggiungere, alla fine del paragrafo 4.1, lettera g) dell'Allegato IX, le parole: "<i>salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 54</i>".• Il paragrafo 6.2, lettera b), dell'Allegato IX può essere eliminato, rinumerando i successivi. <p>Si accoglie la proposta di aggiungere al paragrafo 6.7 la lettera f) indicata.</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p>	<p>a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2 le parole ", e per l'impiego di categoria A," sono abrogate</p>	<p>Errore materiale</p>	<p>Accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi			
Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)	Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è sostituito dal presente 6. Particolari disposizioni... Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire "punto 1" con "punto i"	Errore presente nel testo di legge e mantenuto nel testo del correttivo.	Accolta Accolta Si propone di correggere altresì il seguente refuso: Nel paragrafo 6.2, lettera b. ii., le parole: "dell'articolo 77" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 128".
Modifica al comma 1 punto d) Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti	sostituire "paragrafo 4.15" con "paragrafo 4.14-bis" sostituire "paragrafo 4.16" con "paragrafo 4.14-ter"	I paragrafi 4.15 e 4.16 non esistono	Accolta Accolta




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p>			
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>Nell'allegato XIV non è contenuto alcun richiamo alla documentazione da produrre nel caso di impiego di sorgenti ad alta attività.</p> <p>Va inserito nella revisione del punto 3.5 richiesta al punto precedente, un comma del tipo:</p> <p>Nel caso di impiego di sorgenti di cui al Titolo VIII, la documentazione applicabile prevista dall'art. 62 del D.Lgs 101/2020</p>	<p>Non ha senso, probabilmente si tratta di un refuso</p>	<p>Non accolta</p> <p>Non si comprende l'utilità della modifica proposta, dato che l'art. 62 già disciplina l'impiego delle sorgenti ad alta attività, inclusa la documentazione da produrre.</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva</p>	<p>lettera e) "al paragrafo 4.3, lettera d) le parole ", a firma del responsabile dell'impianto radiologico," sono abrogate</p>		<p>Accolta</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>ART. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p>	<p>Al paragrafo 6.1.3 il termine "60 giorni" è sostituito dal termine "180 giorni"</p>	<p>Termine temporale più realistico e necessario per garantire la continuità assistenziale</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 2</p>	<p>2. all'articolo 1 al comma 1 punto c) dopo "come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o" aggiungere "la misura dei conteggi per unità di tempo, nel caso di impiego di strumentazione portatile ovvero,"</p>	<p>Il controllo radiometrico dei rottami metallici è eseguito seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla norma UNI 10897 (emessa nel 2001 e con ultima revisione del 2016) nella quale si indica, tra la strumentazione ritenuta idonea per l'effettuazione del controllo dei carichi contenenti rottami metallici, anche la possibilità di utilizzare strumenti portatili con indicazione espressa in conteggi per secondo (cps). Peraltro, l'impiego del cps risulta più indicato a evidenziare alterazioni dei livelli di irraggiamento rispetto al fondo ambientale e quindi più facilmente utilizzabile anche da parte dell'operatore formato delegato all'effettuazione del controllo radiometrico. La proposta è tesa a chiarire il permanere della possibilità di effettuare i controlli con strumentazione portatile che esprimono i valori in cps, in continuità con l'attuale norma UNI 10897:2016</p>	<p>Non accolta</p> <p>Si ricorda infatti che al comma 1 dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 101/2020 o anche al comma 1, lettera a), dell'articolo 40 del decreto legge n. 17 del 01 marzo 2022 è riportato ".....sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente". La succitata protezione sanitaria... può essere garantita attraverso l'utilizzo delle grandezze di misura dosimetriche "equivalente di dose ambientale H*(d)" e "equivalente di dose direzionale H'(d,Ω)" che hanno origine dal D.Lgs. n.</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti se-milavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 3</p>	<p>3. all'articolo 5 sostituire il comma 6. Con "6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della assenza di contaminazione residua dei contenitori utilizzati per il trasporto."</p>	<p>La formulazione originaria, fa riferimento a una metodica ben individuata che richiede il prelievo di campioni, con un processo particolarmente oneroso – date anche le dimensioni delle superfici dei mezzi di trasporto – e l'invio degli stessi a un laboratorio il quale necessita di tempi tecnici per l'esecuzione dell'analisi e la restituzione dei risultati.</p> <p>Considerato il fatto che nella maggior parte dei casi, i ritrovamenti hanno a che fare con sorgenti non disperdibili e per le quali il trasferimento della radioattività al contenitore è altamente improbabile, la formulazione proposta mantiene l'obbligo per il soggetto di un controllo dell'assenza di contaminazione del contenitore utilizzato per il trasporto, ammettendo tuttavia l'adozione di metodi alternativi rispetto al prelievo di campioni e l'analisi in laboratorio.</p>	<p>101/2020, nell'allegato XXIV, paragrafo 0.3, rispettivamente lettere f) e g).</p> <p>Si precisa, inoltre, che le alterazioni rispetto al fondo ambientale possono essere facilmente apprezzate anche con strumentazione "tarata" in termini di H*(d).</p> <p>Non accolta</p>






Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 4</p>	<p>4. all'art. 6 comma 1 aggiungere il punto c) I "Centri di raccolta", come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008, possono assolvere all'obbligo della sorveglianza radiometrica all'atto del conferimento del materiale ad altro soggetto provvisto di sistema di sorveglianza radiometrica.</p>	<p>Questa proposta serve ad esentare i Centri di raccolta comunale, che di per sé svolgono la raccolta dei rottami come servizio al cittadino, dall'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica tenuto conto dell'esiguità dei volumi raccolti e per contro dell'onerosità del sistema di controlli che dovrebbero implementare.</p>	<p>Non accolta</p> <p>L'utilizzo della firma digitale possibile firmare documenti senza problemi</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere commi 5 e 6</p>	<p>5. all'art. 7 comma 1 dopo "esperti di radioprotezione almeno di II grado" aggiungere ", allegata alla dichiarazione doganale in caso di importazione, ovvero rilasciata entro 3 mesi dall'effettuazione del controllo negli altri casi,"</p> <p>6. all'art 7 comma 3 dopo "l'esperto di radioprotezione incaricato" sostituire "riportata" con "verifica periodicamente che siano riportate"</p>	<p>Assieme alle modifiche proposte al comma 2 dell'art. 72 del D. Lgs. 101/2020, questa modifica chiarisce il fatto che il rilascio dell'attestazione e la tenuta del registro di cui al comma 3, possano avvenire a distanza dall'avvenuto controllo, in modo da consentire una più agevole applicazione di quanto previsto dalla norma.</p>	<p>Non accolta</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 7</p>	<p>7. all'art. 9 dopo "materiali oggetto del presente allegato." aggiungere "La formazione viene aggiornata con cadenza al più triennale".</p>	<p>La modifica è volta a garantire un adeguato livello di aggiornamento della formazione del personale deputato al controllo radiometrico. La cadenza triennale è scelta in analogia con quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del D. Lgs. 101/2020.</p>	<p>Non accolta</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
<p>ART. 60 (Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica) Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene rinumerato come punto 1.2</p>	<p>Errore nella numerazione</p>	<p>Accolta</p>
<p>Art. 61 (Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni) Dopo il comma 1 b) inserire un punto rinumerando i successivi</p>	<p>al punto d) dopo le parole "decreto legislativo" aggiungere "e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione"</p>	<p>I vincoli di dose, pur essendo elemento fondamentale nell'esercizio della sorveglianza fisica, non sono tracciabili nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica ma solo nelle comunicazioni tra esercente e PA</p>	<p>Non accolta</p>
<p>Dopo l'art. 63 va inserito un ulteriore articolo rinumerando quelli successivi Art. 64 (Modifiche all'allegato Allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Documentazione del manuale di qualità)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXVIII Parte 1. La lettera d è sostituita da "tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili"</p>	<p>Diversamente si viene a creare una incongruenza interna alla norma laddove da un lato per la predisposizione per programma di garanzia e controllo di qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall'altro si fissano in maniera rigida una frequenza delle prove di costanza frequenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda</p>	<p>Parzialmente accolta Si propone il seguente <i>"tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili"</i></p>
<p>Art. 63 (Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXV Parte I al comma 3, i termini "mSv/trattamento" sono sostituiti con i termini "mSv per ogni ciclo di trattamento completo" comma 4: All'allegato XXV Parte II al comma 8, dopo i termini "punti 3 e 4"</p>	<p>Per evitare interpretazioni da parte dell'esercente non conformi allo spirito e agli obiettivi della norma e in considerazione del fatto che sono sempre di più i trattamenti terapeutici che comportano più cicli di trattamento: è del tutto evidente che lo spirito e l'obiettivo della</p>	<p>Accolta</p>

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note	Parere
	aggiungere "nel rispetto del principio di ottimizzazione"	norma è garantire la protezione dei soggetti in questione attraverso la definizione di un vincolo (non un limite) indipendentemente dal numero di cicli di trattamento terapeutici effettuati	



Nuovi paragrafi 8.2-bis, 8.2-ter, 8.2-quater, 8.2-quinquies, 8.2-sexies introdotti all'allegato I del D.Lgs. n. 101/2020

8.2-bis Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto i rifiuti radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 61 giorni, quando la concentrazione di attività è pari o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato).

8.2-ter Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-ter precedente, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la concentrazione di attività con la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{C_{Li}} < 1.0$$

dove,
 C_i è l'attività specifica del radionuclide i nel rifiuto solido considerato (Bq/g);
 $C_{Li-90\%}$ è il livello di allontanamento derivato, di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale (Bq/g);
 n è il numero di radionuclidi presenti nella miscela.

8.2-quater I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere aggiornato un registro, conservato presso l'installazione, contenente tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
 1) l'elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
 2) l'attività di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
 3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto 8.2-bis.

8.2-*quingies* I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere disponibile presso l'installazione una procedura di allontanamento dei rifiuti solidi di cui al punto 8.2-*bis* precedente, firmata dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato;

8.2-*sexies* I rifiuti allontanati secondo le modalità del punto 8.2-*bis* del presente paragrafo devono essere esclusivamente destinati a termidistruzione.



Att. 6

14/9/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/170/SR14/C7

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N.101, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 14) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica ritenute irrinunciabili e prioritarie:

- Inserire un articolo 15 bis del seguente tenore:

"15 bis (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)

All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

I generatori di radiazioni e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, sono escluse dalla registrazione sul sito dell'ISIN. Tale esclusione riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 43 e 56.

b) al comma 5 i termini "Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4" sono abrogati.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le strutture sanitarie tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente. Le annotazioni riportate in tale registro adempiono anche agli obblighi di registrazione di cui agli art. 43 e 56"

d) il comma 6 dell'art. 48 è abrogato."

Relazione

L'obbligo di registrazione è ridondante rispetto ad altri flussi informativi vs organi della P.A. (ad esempio Inail e Ministero della salute) e presenta una forte implicazione sull'organizzazione e sui costi a carico del SSR.

L'automatismo previsto dal comma 6 non garantisce il coinvolgimento delle Regioni su questioni che hanno forti implicazioni (e relativi costi) sull'organizzazione delle attività sanitarie.

Si chiede pertanto che le attività sanitarie siano esentate dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo 48 ed anche di cui agli articoli 43 e 56; si tratta di flussi comunque tracciati da chi effettua il trasporto e riceve/gestisce il rifiuto.

Si mantiene l'obbligo della tenuta di un registro aggiornato delle sostanze radioattive in entrata ed in uscita, fatta salva la non registrazione in uscita dei radiofarmaci somministrati ai pazienti, somministrazione che non costituisce smaltimento.

- All'articolo 20 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti) inserire un comma 2 del seguente tenore:
"2. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "almeno ogni tre anni" sono sostituite dalle parole "**almeno ogni cinque anni**"

Relazione

Si rileva una incongruenza interna nell'articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza.

- All'art. 21 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori) inserire un comma 2 del seguente tenore:
"2. All'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la parola "*triennale*" è sostituita dalla parola "**quinquennale**".

Relazione

Si rileva una incongruenza interna nell'articolato: negli art. 110 e 111 la formazione prevista avrebbe una frequenza triennale, nel caso di impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (le più critiche dal punto di vista quanto meno della security) sarebbe quinquennale (comma 4 lettera d): probabilmente si tratta di un errore materiale nell'articolato: diversamente sarebbe difficile spiegare la logica di tale scelta.

Inoltre, fissare una frequenza di formazione disallineata rispetto al D.Lgs 81 crea problemi organizzativi soprattutto nelle grandi strutture sanitarie che ne pregiudica l'efficienza.



- All'articolo 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera a) inserire una lettera a bis) del seguente tenore:

“a bis) dopo il comma 2.4 è aggiunto il comma 2.5: “Per i radionuclidi non riportati nella Tabella I-1B i valori di concentrazione di cui al paragrafo 1.1 sono pari a 1 kBq/kg a meno che la concentrazione radioattiva non sia altrimenti nota sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali”

Relazione

Allo stato attuale non c'è alcuna indicazione su come comportarsi nella fattispecie (molto frequente) presa in considerazione.

- All'articolo 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche), comma 1, dopo la lettera b) inserire una lettera b bis) del seguente tenore:

“b bis) Al comma 8 dopo il punto 8.1 è inserito il punto 8.2: “le disposizioni del presente comma non si applicano a rifiuti radioattivi solidi in concentrazioni inferiori a quelle contenute nella tabella I-1B”.

Relazione

Allo stato attuale va richiesta una autorizzazione all'allontanamento anche per 1 pBq di qualsiasi sostanza radioattiva indipendentemente da tipologia e dal suo tempo di dimezzamento. Va reintrodotta conformemente al quanto previsto dalla direttiva e dall'ordinamento precedente il concetto di esenzione solo per quanto attiene i rifiuti solidi. I valori della tabella I-1B sono più conservativi di quelli previsti per la clearance generica sia dalla direttiva che dai BBS della IAEA.

La Conferenza chiede, inoltre, di valutare le ulteriori proposte di modifica di cui alla nota allegata che chiariscono e migliorano il testo del provvedimento.

Roma, 14 settembre 2022



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Richieste di modifica/integrazione formulate dalle regioni in ordine allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto.</p>	<p>u-bis) è aggiunto il seguente 107 a) "pratica NORM: attività lavorativa nella quale la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolge nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II"</p>	<p>Necessità di circoscrivere al solo Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 101/2020 tutti gli adempimenti relativi ai NORM.</p> <p>Se accettabile, modificare di conseguenza tutti gli art. da 20 a 26 e la Sezione II dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, sostituendo al termine "pratica" il termine "pratica NORM".</p>
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 7 del D. Lgs 101/20, relativo alle definizioni)</p> <p>Va inserito un nuovo punto</p>	<p>u-ter) al punto 120) Le parole "o liquida" sono soppresse</p>	<p>L'argomento sono le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale (Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 101/2020). La modifica è tesa a sciogliere l'ambiguità tra materiali solidi allontanati dalle pratiche in esame ed effluenti liquidi e gassosi da esse prodotti. Al pari di quanto delineato per le pratiche con sorgenti artificiali di radioattività nell'allegato I del decreto.</p>
<p>Inserire un nuovo articolo dopo l'art. 7 e rinumerare i successivi Art. 8 (Modifiche all'art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali)</p> <p>Modificare il comma 5 lettera e) e il comma 7 dell'art. 23</p>	<p>1. All'art. 23 comma 5 lettera e) la parola "rifiuti" è sostituita dalla parola "residui". 2. All'art 23 comma 7 le parole "rifiuti solidi o liquidi" sono sostituite dalle parole "residui o effluenti".</p>	<p>Nell'ambito dei NORM il termine corretto per i materiali da allontanare è "residuo" per i solidi e "effluenti" per i liquidi/aeriformi.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Comma 1 dopo i termini "vigili del fuoco" inserire "e i Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta sono esentati..."	Per tenere conto delle specificità delle regioni e provincie autonome
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Al comma 1 prima del termine "funzionamento" inserire il termine "corretto"	Le sorgenti indicate servono a verificare il corretto funzionamento
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Eliminare dalla tabella la riga relativa al 13 ¹	Non esistono sorgenti di taratura con 8 giorni di dimezzamento
Art. 15 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica)	Nella tabella a pagina 7 del correttivo sostituire l'unità di misura della concentrazione di attività (kBq/kg -1) con (kBq/kg) o (kBq kg ⁻¹)	Correggere l'unità di misura della concentrazione di attività
Correzione dell'unità di misura della tabella Art. 16 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti)	Comma 1 punto a) pagina 7 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 50.000	Correggere il formato
Art. 17: modifiche all'art. 52 Nulla osta per le pratiche di categoria B Dopo il comma 1 va inserito un comma 2 rinumerando i successivi	Comma 2 Fino all'emanazione delle leggi previste al comma 1 conservano validità le autorità individuate all'art. 28 comma 2 del D.Lgs 230/95	Al fine di garantire un necessario regime transitorio



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Dopo l'art. 17 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 18 modifiche all'art. 59 Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi</p>	<p>Dopo il comma il comma 1 viene inserito il comma 2 "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 50"</p>	<p>Va introdotto un regime transitorio per chi è in possesso di un NO di categoria B e non può aggiornarlo in NO di categoria B visto che il comma 9 dell'art. 50 (non modificato) esclude tale possibilità. Nell'impossibilità di convertire il provvedimento autorizzativo nei tempi previsti dall'art.234, tali soggetti non potranno esercitare legalmente la propria attività e le strutture sanitarie che conferiscono rifiuti radioattivi a tali depositi, e che devono verificare il possesso dei requisiti del soggetto destinatario dei rifiuti, inevitabilmente dovranno sospendere le attività con grave pregiudizio per l'attività diagnostica e terapeutica. Inoltre, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 59, nessuno è nella condizione di potere inoltrare una istanza di autorizzazione per una installazione di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi.</p>
<p>Dopo l'art 17 inserire un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. xx Modifiche all'art.72 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157)</p>	<p>1. All'art. 72 comma 2 dopo "e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione" aggiungere "ovvero, al di fuori delle attività di importazione, resa anche in modalità differita rispetto al momento del controllo."</p> <p>2. All'art. 72 comma 6 dopo "informano tempestivamente le autorità di cui al comma" sostituire "4" e con "5".</p> <p>3. All'art. 72 comma 7 dopo "i prefetti adottano," sostituire "valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di" con "qualora le circostanze del caso evidenzino la necessità di interventi volti ad"</p>	<p>- La formulazione attuale fa intendere che l'ER debba essere sempre presente, in modo puntuale e sistematico, in azienda per sottoscrivere tutte le attestazioni che consentono al carico di essere importato ovvero accettato dall'impianto. Ferme restando prerogative e responsabilità dell'ER in tema di redazione delle procedure di sorveglianza, formazione del personale e verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di sorveglianza radiometrica, la modifica chiarisce, assieme a quanto proposto per l'allegato XIX, art.7, che per i casi diversi dall'importazione, l'attestazione possa essere prodotta dall'ER, successivamente al controllo (spesso svolto da personale diverso dall'ER - come previsto dalla norma), con una periodicità massima definita nell'allegato.</p> <p>-Probabilmente c'è un refuso nel riferimento al comma 4 che dovrebbe essere inteso come comma 5.</p> <p>-Non sempre i ritrovamenti di materiali radioattivi all'interno dei carichi di rottami metallici necessitano di una gestione complessa e multidisciplinare dell'evento. Nella maggior parte dei casi si tratta dell'emersione di oggetti di consumo che, nel passato, hanno fatto impiego di sostanze radioattive senza che fosse necessaria una</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
art. 24 (Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'abilitazione degli esperti di radioprotezione)	Al comma 2) dopo il termine "albi professionali" aggiungere "associazioni scientifiche".	<p>particolare gestione della stessa. Rientrano ad esempio in questa tipologia orologi e strumenti trattati con vernici fosforescenti a base di radio-226 e vetri artistici addizionati con composti di uranio. Una parte dei ritrovamenti è anche dovuta alla presenza di manufatti caratterizzati da presenza di radioattività naturale, come nel caso di rocce o refrattari, oppure di incrostazioni accumulate in tubazioni dell'acqua. Questa proposta di modifica serve a cercare di garantire che le operazioni "ordinarie" di ritrovamento ed isolamento di sorgenti radioattive e materiali contaminati che non danno luogo a livelli di irraggiamento importanti possano essere gestiti in "autonomia" dalle aziende, nel rispetto delle procedure di gestione dei ritrovamenti e degli obblighi di comunicazione ma senza dovere attendere autorizzazioni o comunque assenso da parte della Prefettura.</p> <p>La formulazione originale, riferita esclusivamente a associazioni professionali, impedirebbe ad associazioni scientifiche come AIRP, SIRM, SIRR, ovvero agli enti pubblici come INAIL, di formare gli ERP</p>
Art. 29 (Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati)	Il comma 1 lettera a) va riformulato allineandolo con il DM 4-5-2022	Non allineato con DM 4-5-2022 introduce una evidente difficoltà di interpretazione
Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)	Comma 1) Dopo "3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6", aggiungere " e che concorrono alla formazione della documentazione di misura di cui all'art. 23, comma 5, lettera d) e f) e comma 7,"	<p>La proposta di modifica include anche le misurazioni effettuate per l'allontanamento dei materiali dalle pratiche NORM e richiama il rispetto dei requisiti minimi nelle more dell'emanazione del decreto applicativo (punto 3), in quanto la sola comunicazione non è sufficiente.</p> <p>La formulazione dell'intero articolo 155 del D. Lgs. 101/2020 resta però un problema, in quanto i requisiti minimi sono previsti solo per le misurazioni nell'ambito del Titolo IV e per i servizi di</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 31 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura)</p> <p>Modificare il comma 1 aggiungendo una frase</p>	<p>Comma 1) Dopo "Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127" aggiungere "e dei requisiti minimi di cui sopra. Sono"</p>	<p>dosimetria individuale, mentre tutte le misurazioni di concentrazione di attività citate al comma 2 possono essere effettuate in assenza dei requisiti minimi, come se la conformità normativa per l'allontanamento dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi fosse un problema di importanza secondaria rispetto alla valutazione della dose.</p> <p>Si ravvisa la necessità, anche alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del decreto, di rendere esplicita l'applicazione dell'art. 155 comma 3 del D. Lgs. 101/2020 a tutte le misurazioni su cui si basa la valutazione della conformità normativa di residui, materiali, rifiuti, effluenti.</p> <p>Si propone di considerare la suddivisione in misure di grandezze dosimetriche o di contaminazione con strumentazione portatile, cui applicare i criteri al comma 1 (taratura e norme tecniche) e misure di concentrazione di attività o attività totale, cui applicare i requisiti del comma 3.</p> <p>Riferimenti aggiornati</p>
<p>Art. 32 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche)</p>	<p>Dopo il termine "e di medicina nucleare diagnostica" inserire ", Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33"</p>	<p>Con la nuova formulazione resta indefinito chi e come debba procedere alla derivazione dei livelli in concentrazione di attività che soddisfino il rispetto dei livelli di riferimento (in dose) e superati i quali subentra il divieto di distribuzione del bene di consumo.</p>
<p>Art. 36 (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo)</p> <p>Mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>Eliminare questo articolo per mantenere l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 203</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di chiarire che anche le aziende soggette all'obbligo della sorveglianza (acciaierie, fonderie e rottamai) possono applicare le regole riportate nei successivi commi 2, 3, 4 e 5, possono cioè una volta trovato il materiale contaminato procedere valutandone i livelli di radioattività e le</p>
<p>Art. 37 (Modifiche all'art. 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo)</p>	<p>a) al comma 1 dopo la lettera b) le parole "ovvero a" sono sostituite dalle seguenti "ovvero alle" e la parola "altrove" è sostituita da "diversamente".</p>	



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Aggiungere 4 punti al comma 1 e rinumerare i punti successivi.</p>	<p>Inserire/Sostituire con</p> <p>b) al comma 2 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45," e sostituire "l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica" con "i materiali radioattivi contengono radionuclidi di origine artificiale".</p> <p>c) al comma 3 aggiungere "72" dopo "degli articoli 45,"</p> <p>d) al comma 5 dopo "agli organi di vigilanza competenti per territorio" aggiungere "con un congruo preavviso"</p>	<p>Note</p> <p>dosi, ed usare la regola del silenzio assenso per procedere all'allontanamento (senza necessità di autorizzazione esplicita - vedi anche modifica proposta al comma 7 dell'art. 72).</p> <p>Questo permetterebbe di semplificare la gestione dei ritrovamenti di sorgenti vere e proprie (che sarebbero comunque conferite come rifiuto radioattivo ad un soggetto che sta sempre dentro il sistema regolatorio del D. 101, in senso stretto non sarebbe neppure un allontanamento) e anche quelli di rottami incrostati da NORM (valvole ecc.), che nella maggioranza dei casi potrebbero essere realmente allontanati senza alcun rischio di superare i 300 microSv. La modifica di cui al comma 2, eliminando il riferimento alla pratica, consentirebbe di trattare all'interno del 204, anche i casi di oggetti di consumo che nel passato hanno fatto impiego di sostanze radioattive e che non sono altrimenti riconducibili a pratiche.</p> <p>In questo momento alcune comunicazioni preventive arrivano il giorno prima della data prevista di allontanamento. Non viene inserito in modo perentorio un termine di preavviso per consentire di gestire, a livello locale, le diverse situazioni (ad es., la gestione dei ritrovamenti di rifiuti contaminati da medicinali presso gli inceneritori ha necessità di tempi molto rapidi)</p>
<p>Art. 38 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV)</p> <p>Modificare la lettera a) del comma 1</p>	<p>Sostituire la lettera a) del comma 1 con:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L' esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1 bis, 2 e 3, e 22, commi 1, 2, e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00."</p>	<p>Il riferimento limitato alle misurazioni non consente di sanzionare le valutazioni mancanti o fortemente carenti; a titolo di esempio, la valutazione della dose senza considerare contributo effluenti liquidi e/o aeriformi.</p>
<p>Art. 47</p> <p>(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto</p>	<p>Al comma 1 lettera i), sostituire in corrispondenza di (+) "fissione" con "filiazione"</p>	<p>Probabile refuso</p>



[Handwritten mark]

Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Al comma 1 lettera i) va modificato un termine</p>		
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma 8.5: Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni sono definite le linee guida per gli esercenti e gli organismi tecnici previsti dall'art. 52 ai fini della richiesta di allontanamento di rifiuti radioattivi solidi caratterizzati da valori di concentrazione superiori a quelli riportati nella Tabella I-1B.</p> <p>Comma x: al comma 9.1 lettera a) i termini "dal computo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3" sono abrogati</p>	<p>La norma nella sua attuale formulazione è attuata sul territorio a macchia di leopardo. Non da certezza del diritto e non si può prescindere dal fatto che le autorizzazioni rilasciate localmente sono relativi ad allontanamento che spesso avvengono in regioni diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione. Sono indispensabili indicazioni che consentano di attuare in maniera condivisa tale fattispecie di autorizzazione.</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>		<p>Non è chiaro cosa voglia dire. In più si presta a interpretazioni non sostenibili nel caso delle impurezze radionuclidiche: ad esempio come è possibile regolamentare in uscita dal sistema regolatorio ciò che è escluso e quindi impossibile da regolamentare in ingresso al sistema regolatorio?</p>
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche)</p> <p>Dopo il comma 1 lettera c va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: al comma 9 lettera c) dopo il termine "applicabili" viene aggiunto ", autorizzati all'immissione al commercio e che siano oggetto di allontanamento direttamente dalle strutture sanitarie che li impiegano. Tale disposizione non si applica agli impianti di produzione dei radiofarmaci e alle installazioni soggette all'art.59"</p>	<p>L'attuale scrittura si presta a interpretazioni estensive non accettabili</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 47 (Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche) Dopo il comma 1 lettera d va introdotto un ulteriore comma rinumerando i successivi</p>	<p>Comma x: I valori di concentrazione di attività (kBq/kg) sono quelli contenuti nella Tabella B della direttiva 59/2013 (va riscritta per intero la prima colonna della tabella I-1 copiandola dalla tabella B dell'allegato VII della direttiva 59)</p>	<p>I valori attualmente indicati avevano un senso solo nell'ipotesi di una sola tabella relativa all'ingresso e all'uscita dal campo di applicazione del decreto. Tramontata tale ipotesi, vanno modificati perché non sono i valori corretti che garantiscono la non rilevanza delle pratiche ma quelli che garantiscono l'esenzione ai fini dell'allontanamento dal sistema regolatorio. A ciò si aggiunge il fatto che laddove le sostanze radioattive non siano contemplate nella tabella l'esercente ha il diritto di avvalersi dei valori contenuti nella tabella I.1 dei BBS 2014 di IAEA coincidenti con le quantità assolute contenute Tabella I-1A dell'allegato I ma totalmente dissonanti con le concentrazioni contenute nella stessa tabella L'articolo 48 prevede modifiche all'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 che non riguardano solo la sezione del radon.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Va modificato il titolo</p>	<p>Sostituire il titolo dell'art. 48 con "Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1, punto a), punto 2) Eliminare le parole "ed aggiornamento"</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Modificare il comma 1 punto a) punto 2)</p>	<p>Al comma 1 punto a) punto 2) sostituire "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. L'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore può essere ricompreso all'interno delle normali attività di aggiornamento</p>	<p>Per maggiore chiarezza nel distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Correzione del formato</p>	<p>professionale previste (dove? da chi? ... già previste?); con "Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti di interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore, che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;" Comma 1 punto c) pag 22 Aggiungere il punto separatore delle migliaia al numero 3.000 Sostituire "CRA226, CTh232 e CK40" con "CRA-226; CTh-232; CK-40"</p>	<p>Correggere il formato</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Modificare il comma 1 punto b) paragrafo 2 punto 2)</p>	<p>Sostituire "I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1." con "Nel caso di non equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide delle catene di decadimento. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1."</p>	<p>Per maggiore chiarezza è opportuno specificare come applicare i valori della Tabella II-2 nella condizione di non equilibrio secolare a tutti i radionuclidi delle catene di decadimento.</p>




Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 eliminare il punto 4)</p> <p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto b) paragrafo 2 Aggiungere al paragrafo 2 i punti 4, 5, 6 e 7</p>	<p>Eliminare il punto 4) "4) I residui e gli effluenti devono rispettare i criteri di allontanamento di cui al paragrafo 4."</p> <p>Aggiungere al paragrafo 2 dopo il punto 3) i seguenti punti "4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2. 5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento, ai fini dell'esenzione della pratica l'esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2. 6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.</p>	<p>Il punto 4) così come previsto nel correttivo è in contrasto con l'impostazione del "graded approach" della normativa, perché imporrebbe il calcolo della dose per gli effluenti al primo livello di verifica dell'esenzione in termini di concentrazione di attività.</p> <p>Occorre mantenere nel paragrafo 2 l'articolazione dei criteri di esenzione del testo vigente del D. Lgs. 101/2020.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
	<p>7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicurata, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l'individuo rappresentativo."</p>	
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 3</p>	<p>Esplicitare nel testo se la via di esposizione al radon prodotto nella pratica con presenza di NORM va incluso o meno nella valutazione della dose efficace per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione.</p>	<p>Non è chiaro nel D. Lgs. 101/2020 se l'esposizione al radon è da considerare o meno.</p>
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon) Integrare il comma 1 punto b) paragrafo 4 Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti Rinumerare i punti 6) e 7)</p>	<p>Eliminare i punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) Inserire due nuovi punti 1) e 2) "1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione in termini di concentrazioni di attività di cui al paragrafo II-2. 2) Residui con concentrazioni di attività superiori ai valori dei livelli di allontanamento di cui al comma 1 possono essere allontanati se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3 punto 2)."</p> <p>Rinumerare il punto 6) come punto 3) Rinumerare il punto 8) come punto 4)</p>	<p>Nel paragrafo 4 occorre evidenziare la specularità tra criteri di allontanamento e criteri di esenzione di cui al paragrafo 2 rispettivamente in termini di concentrazione di attività e di dose all'individuo della popolazione. Per la verifica dell'esenzione dei residui va applicato il <i>graded approach</i> indicato nella Direttiva europea che nel correttivo è previsto solo per alcune situazioni (ad esempio smaltimento in discarica del punto 4)). D'altro canto il punto 7) del correttivo sembrerebbe estendere l'obbligo del calcolo della dose all'individuo della popolazione derivante dai residui anche nei casi di rispetto dei livelli di allontanamento, e di quella derivante dagli effluenti oltre ai casi previsti dall'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 101/2020.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 48 (Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle abilitazioni e ai requisiti formativi degli esperti in interventi di risanamento radon)</p> <p>Al comma 1 punto d) punto 2) modificare la nuova riga della Tabella II-2</p>	<p>Sostituire la riga "-Industrie dotate di impianti per la filtrazione delle acque di falda" con "-Industrie e acquedotti dotati di impianti per la filtrazione delle acque di falda con presenza non trascurabile di radioattività naturale"</p>	<p>L'obbligo va circoscritto alle situazioni in cui è rilevata una presenza non trascurabile nell'acqua di radionuclidi di origine naturale tale da avere ripercussioni nel ciclo di trattamento. Per stabilire delle soglie, si può fare riferimento ai livelli di cui al D. Lgs. 28/2016.</p> <p>La categoria degli acquedotti forse non è ricompresa nel termine "Industrie".</p>
<p>Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui)</p> <p>Al comma 1 punto a) modificare la tabella</p>	<p>Sostituire il testo presente nella prima riga e seconda colonna della tabella con "Requisiti"</p> <p>Sostituire il contenuto della seconda riga e seconda colonna con "Rispetto dei criteri, delle modalità e dei valori di allontanamento definiti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4"</p> <p>c) nella sezione II, nei commi 6, 7 e 8 sostituire le parole "rifiuti" con "residui"</p>	<p>Come da art. 8 del testo del correttivo</p>
<p>Art. 50 (Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2021 n. 101, relativo alla classificazione dei residui)</p> <p>Aggiungere al comma 1 il punto c)</p>		
<p>Dopo l'art. 53 va inserito un ulteriore articolo rinumerando i successivi</p> <p>Art. 54 Modifiche all'allegato IX del D.Lgs 101/2020 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 37 del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti apparecchiature e dispositivi in</p>	<p>Nel caso di pratica comportante allontanamento di rifiuti radioattivi, al punto 4.1 lettera g) dell'allegato IX si legge fornire gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54 e al punto al punto 6.2 lettera b).... Estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46.</p> <p>Non è possibile che il richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 54 possa fornire gli estremi della notifica preventiva visto l'autorizzazione deve essere ottenuta preventivamente alla notifica stessa ed una sua copia deve essere allegata alla notifica. La situazione va evidentemente corretta. Forse il problema può essere risolto abrogando il punto 4.1 lettera g e introducendo al punto 6.7 una lettera f) del tipo: "Il divieto di iniziare la pratica prima di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 46"</p>	



[Handwritten signature]


Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>genere contenenti dette materie nonché delle esenzioni da tale obbligo</p>		
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) al comma 1 lettera a) al paragrafo 3.2 le parole “, e per l'impiego di categoria A,” sono abrogate</p>	<p>Errore materiale</p>
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Modica al comma 1 punto d)</p>	<p>Comma 1 punto d) il paragrafo 6 è sostituito dal presente 6. Particolari disposizioni... Nel paragrafo 6.2 alla lettera b): sostituire “punto 1” con “punto i”</p>	<p>Errore presente nel testo di legge e mantenuto nel testo del correttivo.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p> <p>Alla lettera e) del comma 1 vanno modificati due riferimenti</p> <p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Prima del comma a) dell'art. 1 va inserito un comma rinumerando i successivi</p> <p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>sostituire "paragrafo 4.15" con "paragrafo 4.14-bis"</p> <p>sostituire "paragrafo 4.16" con "paragrafo 4.14-ter"</p>	<p>I paragrafi 4.15 e 4.16 non esistono</p>
<p>Tutto quanto indicato dalla lettera f) alla lettera k) non è pertinente all'attività di riutilizzo o riciclo: va ricollocata nell'allegato perché invece pertinente (ad esempio il richiamo all'art. 174) alle altre attività</p>		
<p>Nell'allegato XIV non è contenuto alcun richiamo alla documentazione da produrre nel caso di impiego di sorgenti ad alta attività. Va inserito nella revisione del punto 3.5 richiesta al punto precedente, un comma del tipo: Nel caso di impiego di sorgenti di cui al Titolo VIII, la documentazione applicabile prevista dall'art. 62 del D.Lgs 101/2020</p>		



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta) Dopo la lettera d) del comma 1 va inserito una lettera successiva</p>	<p>lettera e) "al paragrafo 4.3., lettera d) le parole ", a firma del responsabile dell'impianto radiologico," sono abrogate</p>	<p>Non ha senso, probabilmente si tratta di un refuso</p>
<p>ART. 54 (Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta)</p>	<p>Al paragrafo 6.1.3 il termine "60 giorni" è sostituito dal termine "180 giorni"</p>	<p>Termine temporale più realistico e necessario per garantire la continuità assistenziale</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica) Aggiungere comma 2</p>	<p>2. all'articolo 1 al comma 1 punto c) dopo "come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o" aggiungere "la misura dei conteggi per unità di tempo, nel caso di impiego di strumentazione portatile ovvero,"</p>	<p>Il controllo radiometrico dei rottami metallici è eseguito seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla norma UNI 10897 (emessa nel 2001 e con ultima revisione del 2016) nella quale si indica, tra la strumentazione ritenuta idonea per l'effettuazione del controllo dei carichi contenenti rottami metallici, anche la possibilità di utilizzare strumenti portatili con indicazione espressa in conteggi per secondo (cps). Peraltro, l'impiego del cps risulta più indicato a evidenziare alterazioni dei livelli di irraggiamento rispetto al fondo ambientale e quindi più facilmente utilizzabile anche da parte dell'operatore formato delegato all'effettuazione del controllo radiometrico. La proposta è tesa a chiarire il permanere della possibilità di effettuare i controlli con strumentazione portatile che esprimono i valori in cps, in continuità con l'attuale norma UNI 10897:2016</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 3</p>	<p>3. all'articolo 5 sostituire il comma 6. Con "6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della assenza di contaminazione residua dei contenitori utilizzati per il trasporto."</p>	<p>Note</p> <p>La formulazione originaria, fa riferimento a una metodica ben individuata che richiede il prelievo di campioni, con un processo particolarmente oneroso - date anche le dimensioni delle superfici dei mezzi di trasporto - e l'invio degli stessi a un laboratorio il quale necessita di tempi tecnici per l'esecuzione dell'analisi e la restituzione dei risultati.</p> <p>Considerato il fatto che nella maggior parte dei casi, i ritrovamenti hanno a che fare con sorgenti non disperdibili e per le quali il trasferimento della radioattività al contenitore è altamente improbabile, la formulazione proposta mantiene l'obbligo per il soggetto di un controllo dell'assenza di contaminazione del contenitore utilizzato per il trasporto, ammettendo tuttavia l'adozione di metodi alternativi rispetto al prelievo di campioni e l'analisi in laboratorio.</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 4</p>	<p>4. all'art. 6 comma 1 aggiungere il punto c) I "Centri di raccolta", come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008, possono assolvere all'obbligo della sorveglianza radiometrica all'atto del conferimento del materiale ad altro soggetto provvisto di sistema di sorveglianza radiometrica.</p>	<p>Questa proposta serve ad esentare i Centri di raccolta comunale, che di per sé svolgono la raccolta dei rottami come servizio al cittadino, dall'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica tenuto conto dell'esiguità dei volumi raccolti e per contro dell'onerosità del sistema di controlli che dovrebbero implementare.</p>
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p>	<p>5. all'art. 7 comma 1 dopo "esperti di radioprotezione almeno di il grado" aggiungere ", allegata alla dichiarazione doganale in caso di importazione, ovvero rilasciata entro 3 mesi dall'effettuazione del controllo negli altri casi,"</p> <p>6. all'art 7 comma 3 dopo "l'esperto di radioprotezione incaricato" sostituire</p>	<p>Assieme alle modifiche proposte al comma 2 dell'art.72 del D. Lgs. 101/2020, questa modifica chiarisce il fatto che il rilascio dell'attestazione e la tenuta del registro di cui al comma 3, possano avvenire a distanza dall'avvenuto controllo, in modo da consentire una più agevole applicazione di quanto previsto dalla norma.</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con "riporta" con "verifica periodicamente che siano riportate"	Note
<p>Aggiungere commi 5 e 6</p>		
<p>Art. 59 (Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica)</p> <p>Aggiungere comma 7</p>	<p>7. all'art. 9 dopo "materiali oggetto del presente allegato." aggiungere "La formazione viene aggiornata con cadenza al più triennale".</p>	<p>La modifica è volta a garantire un adeguato livello di aggiornamento della formazione del personale deputato al controllo radiometrico. La cadenza triennale è scelta in analogia con quanto previsto dall'art.111, comma 2 del D. Lgs. 101/2020.</p>
<p>ART. 60 (Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica) Va inserito un comma rinumerando i successivi</p>	<p>a) il punto 2.2 al paragrafo 1 viene rinumerato come punto 1.2</p>	<p>Errore nella numerazione</p>
<p>Art. 61 (Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni)</p>	<p>al punto d) dopo le parole "decreto legislativo" aggiungere "e i vincoli di dose per i lavoratori e la popolazione"</p>	<p>I vincoli di dose, pur essendo elemento fondamentale nell'esercizio della sorveglianza fisica, non sono tracciabili nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica ma solo nelle comunicazioni tra esercente e PA</p>



Articolo	Inserire/Sostituire con	Note
<p>Dopo il comma 1 b) inserire un punto rinumerando i successivi</p>		
<p>Dopo l'art. 63 va inserito un ulteriore articolo rinumerando quelli successivi Art. 64 (Modifiche all'allegato Allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Documentazione del manuale di qualità)</p>	<p>comma 1: All'allegato XXVIII Parte 1. La lettera d è sostituita da "tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili"</p>	<p>Diversamente si viene a creare una incongruenza interna alla norma laddove da un lato per la predisposizione per programma di garanzia e controllo di qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall'altro si fissano in maniera rigida una frequenza delle prove di costanza frequenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda</p>
<p>Art. 63 (Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche) vanno introdotti due commi</p>	<p>comma 1: All'allegato XXV Parte I al comma 3, i termini "mSv/trattamento" sono sostituiti con i termini "mSv per ogni ciclo di trattamento completo"</p> <p>comma 4: All'allegato XXV Parte II al comma 8, dopo i termini "punti 3 e 4" aggiungere "nel rispetto del principio di ottimizzazione"</p>	<p>Per evitare interpretazioni da parte dell'esercente non conformi allo spirito e agli obiettivi della norma e in considerazione del fatto che sono sempre di più i trattamenti terapeutici che comportano più cicli di trattamento: è del tutto evidente che lo spirito e l'obiettivo della norma è garantire la protezione dei soggetti in questione attraverso la definizione di un vincolo (non un limite) indipendentemente dal numero di cicli di trattamento terapeutici effettuati</p>

